

DXXIII. SEDUTA

GIOVEDÌ 26 OTTOBRE 1950

Presidenza del Vice Presidente MOLÈ ENRICO

INDICE

Congedi	Pag. 20317
Disegno di legge (Rinvio della discussione):	
AZARA, <i>relatore</i>	20317
Disegno di legge: « Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario » (577) (Seguito della discussione):	
RICCI Federico	20318 20322
ZOLI, <i>relatore di maggioranza</i> 20318 <i>passim</i>	20347
BISORI	20319, 20321, 20322 20326, 20329
BOSCO	20320
FRANZA	20320
TESSITORI	20320 20324, 20327, 20333, 20336
VANONI, <i>Ministro delle finanze</i> 20321 <i>passim</i>	20347
DE LUCA	20323, 20328 20339, 20341, 20345
SALOMONE	20324, 20328
MARTINI	20327
DE GASPERIS	20327, 20335
MASTINO	20328
ARMATO	20330
BERTONE	20330, 20334
BO	20331
FILIPPINI	20335
FORTUNATI	20338, 20341, 20342, 20346
PRESIDENTE	20344
Interpellanza (Annunzio)	20347
Interrogazioni:	
(Annunzio)	20348
(Per lo svolgimento):	
LUSSU	20349
PRESIDENTE	20349

La seduta è aperta alle ore 16.

LEPORE, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Baracco per giorni 3 e Caso per giorni 3.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intendono accordati.

Rinvio della discussione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ha rinnovato la preghiera di voler ulteriormente rinviare la discussione del disegno di legge: « Rinvendicazione delle tenute Mastrati e Torcino e delle montagne boschive Cupamazza, Castellone e Santa Lucia, da parte dei comuni di Ciorlano e Pratella (Caserta) ».

Desidererei conoscere in proposito il parere del relatore, senatore Azara.

AZARA, *relatore*. Sono perfettamente d'accordo, onorevole Presidente, nell'accedere alla preghiera dell'onorevole ministro Segni. Il disegno di legge è stato altra volta rinviato proprio per queste considerazioni: tanto il Ministro delle finanze, quanto quello dell'agricoltura, pur essendo contrari all'approvazione del disegno di legge, così formulato, si sono riservati di esaminare se, in sede di preparazione della legge che regolerà tutta la materia delle terre demaniali e degli usi civici, possa essere presa in considerazione la questione sollevata dal senatore Caso. Mi pare che sia inutile fare una

discussione adesso, se tra poco dovremo esaminare una legge di carattere generale. E debbo aggiungere che il rinvio non sia di una settimana o poco più, ma rinvio *sine die*, cioè fino a quando non verrà discusso il disegno di legge di carattere generale di cui ho detto, alla discussione del quale potrà essere abbinata quella del disegno di legge di iniziativa del senatore Caso.

PRESIDENTE. Il senatore Azara, relatore sul disegno di legge in oggetto aderisce pertanto alla preghiera dell'onorevole ministro Segni di rinviare la discussione sul disegno di legge stesso.

Domando al Senato se è d'accordo su questo rinvio. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Seguito della discussione del disegno di legge:
« Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario » (577).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario ».

Ieri, è rimasta in sospenso la formulazione definitiva dell'articolo 30 da concordarsi tra la Commissione e il senatore Tessitori che aveva presentato un emendamento sostitutivo all'articolo stesso.

Prego il relatore di maggioranza senatore Zoli di informare il Senato circa l'esito di queste trattative.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. La formula sarebbe questa: « Il pubblico ufficiale e chiunque sia incaricato del rilevamento fiscale ha il dovere di osservare il segreto su ogni notizia di cui venga a conoscenza in dipendenza dell'esercizio delle sue funzioni.

« Qualora, violando i doveri inerenti a questo servizio o comunque abusando della sua qualità, riveli notizie relative alla suindicata operazione o ne agevoli in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

« Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno ».

Il testo è composto nella prima parte, per quanto riguarda cioè l'affermazione dell'obbl-

go del segreto, dal testo ministeriale, e nella seconda parte, per quanto riguarda le penalità, dal testo dell'emendamento Tessitori.

Su questa dizione saremmo rimasti d'accordo.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Anche il Governo concorda.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione il nuovo testo dell'articolo 30, che è il seguente:

Art. 30.

Il pubblico ufficiale o chiunque sia incaricato del rilevamento fiscale ha il dovere di osservare il segreto su ogni notizia di cui venga a conoscenza in dipendenza dell'esercizio delle sue funzioni.

Qualora violano i doveri inerenti a detto servizio, o comunque abusando della sua qualità, riveli notizie relative alla suindicata operazione, o ne agevoli in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino ad un anno.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

RICCI FEDERICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCI FEDERICO. Avevo proposto, nello scorcio della seduta passata, un emendamento che è passato inosservato, essendo i colleghi distratti. Premetto che se la Commissione non lo accetta, allora io lo ritiro senz'altro.

La sostanza del mio emendamento è la seguente. Si teme che nei piccoli Comuni il segreto possa essere violato senza che sia possibile accertare il colpevole, e d'altra parte vi possono essere contribuenti molto facoltosi, o che godano di redditi che non vogliono siano resi pubblici, sicchè vi sia per essi curiosità. Il pettegolezzo nel piccolo Comune è molto più facile che nel grande, perciò proporrei che, nei casi in cui lo desiderasse, il contribuente abbia la possibilità di sottrarsi all'ambiente comunale accordandogli la facoltà di inviare la scheda direttamente agli uffici finanziari, informandone però l'autorità comunale, la quale potrà rivolgersi agli uffici finanziari per le informazioni che le interessano.

PRESIDENTE. Mi pare che su questo emendamento vi sia preclusione, dopo quanto si è già votato con l'articolo 30. Comunque prego l'onorevole Zoli di esprimere il parere della Commissione in proposito.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Forse una certa preclusione esiste. Informo però il senatore Ricci che, avendo sottoposto questo dubbio al Ministro poco fa, egli mi ha dichiarato che è suo intendimento di congegnare il sistema della scheda in modo che la maggior parte delle notizie resti segreta e pervenga all'ufficio delle imposte non in scheda aperta, ma in scheda chiusa.

RICCI FEDERICO. Dopo questi chiarimenti non insisto.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'articolo 31 di cui do lettura:

Art. 31.

Chi rifiuta di ricevere la scheda o di riconsegnarla, o la riconsegna senza alcuna indicazione, o rifiuta di presentare l'asseverazione delle dichiarazioni è punito con la reclusione fino a due mesi e con la multa fino a lire 100.000.

Chi riconsegna la scheda con risposte incomplete o false alle richieste concernenti le generalità e la residenza del dichiarante, l'attività esercitata, i redditi e i cespiti posseduti è punito con la reclusione fino ad un mese e con la multa sino a lire 200.000, senza pregiudizio delle sanzioni applicabili per la eventuale omissione o infedeltà delle dichiarazioni prescritte ai fini delle singole imposte.

Chi omette di richiedere la scheda o di riconsegnarla nei casi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 26 è punito con l'arresto fino a 15 giorni o con l'ammenda fino a lire 50.000.

Al primo comma di questo articolo è stato presentato dal senatore Bisori il seguente emendamento:

« Alle parole: " reclusione fino a due mesi e con la multa fino a lire 100.000 ", sostituire le altre: " multa da lire 50.000 a lire 1.000.000 e, in casi di eccezionale gravità, anche con la reclusione fino ad un mese " ».

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. La Commissione è d'avviso di accettare l'emendamento Bisori con l'aggiunta delle parole: « con la pubblicazione per estratto della sentenza a spese del condannato ».

Accettiamo cioè la diminuzione di pena proposta dal senatore Bisori con l'aggiunta di una pena accessoria.

BISORI. Non ho nessuna difficoltà ad accettare il testo proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma con la modificazione proposta dal senatore Bisori, accettata ed emendata dalla Commissione: « Chi rifiuta di ricevere la scheda o di riconsegnarla, o la riconsegna senza alcuna indicazione, o rifiuta di presentare l'asseverazione delle dichiarazioni è punito con la multa da lire 50 mila a lire un milione e, in casi d'eccezionale gravità, anche con la reclusione fino ad un mese e la pubblicazione della sentenza per estratto a spese del condannato ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Al secondo comma il senatore Bisori ha presentato il seguente emendamento:

« Alle parole: " incomplete o false ", sostituire le altre: " false o deliberatamente incomplete " ».

Ha facoltà di parlare il senatore Bisori.

BISORI. Io propongo sostanzialmente il ritorno al testo ministeriale. Il Ministro proponeva che si punissero le « risposte deliberatamente incomplete o false ».

Siamo tutti d'accordo sulla necessità di punire le risposte false e sul significato della parola « false ».

Restano le risposte incomplete. La Commissione propone di sopprimere l'avverbio ministeriale « deliberatamente » e di colpire le risposte « incomplete ». Qui io non sono d'accordo.

Vi possono essere risposte incomplete assolutamente immeritevoli di punizione. Chiunque abbia pratica di inventari per successioni, per divisioni, per fallimenti sa quanto sia facile omettere un cespite senza dolo, ma per svista o, al più, per negligenza, per colpa. Si può saltare un rigo nel copiare un elenco; si può dimenticare, nel descrivere fondi rustici fram-

mentati e di varia origine, un appezzamento (e quante volte si è costretti a far poi dei contratti per rimediare a queste omissioni!); si può non ricordare, nel descrivere un patrimonio di grosse proporzioni, una casupola; si può dimenticare, in un elenco di azioni industriali, un piccolo schiso di titoli avuti in opzione.

Per queste incompletezze nessuna sanzione può essere inflitta. Solo la incompletezza dolosa merita punizione. Bene, perciò, il Ministro scriveva: « deliberatamente incomplete ».

Non mi si dica che — siccome le pene comminate sono della multa e della reclusione, pene che, secondo i principi generali, colpiscono i delitti — si deve ritenere implicitamente richiesto il dolo. Accanto ai delitti dolosi ci sono anche i delitti colposi che, appunto perchè delitti, pure son puniti con la multa e la reclusione. Ora se omettiamo l'avverbio « deliberatamente », temo che il delitto previsto nel secondo comma dell'articolo 31 possa ritenersi configurabile sia come doloso sia come colposo. Invece l'incompletezza colposa non va, secondo me, punita. E perciò proporrei il ripristino dell'avverbio « deliberatamente ».

Concorda in questi miei concetti, credo, anche l'illustre collega Gonzales, il quale suggerì, ieri sera, che, anzichè « deliberatamente », si scrivesse « volontariamente ». Nessuna difficoltà per parte mia.

Anzi, se si accede a questa sostituzione, invece che « volontariamente », si potrebbe forse dire con miglior eleganza di linguaggio, « volutamente ».

Ma su questi dettagli sono remissivo, purchè sia salva la sostanza: ci vuole un avverbio che esiga il dolo.

BOSCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO. Nel progetto di legge il reato è configurato come delitto doloso; occorre perciò non soltanto la coscienza e la volontà di compiere l'azione o l'omissione, ma anche il dolo per cui le conseguenze dannose della erronea dichiarazione devono essere prevedute o volute dall'agente come conseguenza della propria azione od omissione. Quindi, ad esempio, un padre di famiglia che non abbia la contabilità in regola o non usi tenerla, che quindi sappia in modo generico che le dichiarazioni da lui fatte possono non essere esatte, non incorre nel reato per

mancanza di dolo, perchè manca la macchinazione, il proposito deliberato di frodare la legge. Però il testo governativo è più chiaro in quanto qualifica il dolo con l'avverbio « deliberatamente ». In questo senso, cioè nel senso di chiarimento ad una nozione già implicita, sono favorevole all'emendamento Bisori che vuole ritornare al testo governativo, nel quale è più chiaro che non basta una qualsiasi consapevolezza di non dire cosa esatta, ma occorre il proposito deliberato di frodare il fisco. Sono perciò favorevole all'emendamento Bisori.

FRANZA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANZA. Aggiungere « deliberatamente » significherebbe rendere difficile il compito dell'interprete, poichè l'incompletezza nella compilazione della dichiarazione presuppone la volontà di volerla rendere incompleta avendo l'obbligo chi vi sia tenuto e di presentarla completa.

La parola « falsa » dovrebbe essere eliminata in quanto che è già previsto nella nostra legislazione il delitto di falso documentale materiale ed ideologico da parte del privato, e poichè la scheda da compilare è produttiva di conseguenze giuridiche, essendovi implicito l'obbligo di presentarla completa e senza false attestazioni, per determinate finalità fiscali, voler prevedere un diverso falso documentale e comminare altra pena con altra previsione di reato significherebbe indebolire il rigore della norma generale e creare confusione nella disciplina dei falsi documentali.

TESSITORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TESSITORI. Dirò solo pochissime parole. Io temo che, di fronte non solo ai dottrinari, ma anche a quelli che si usa chiamare i pratici del diritto penale, se accogliessimo l'emendamento dell'amico Bisori, commetteremmo cosa che ci sottoporrebbe a poco lusinghiere discussioni. L'onorevole Bisori sostanzialmente dice; data la natura della pena, che io ritengo di voler conservare, cioè la reclusione e la multa, evidentemente si tratta di un delitto; e quindi vorrebbe ripristinare l'avverbio « deliberatamente ». Egli si preoccupa che talvolta il falso o la incompletezza della dichiarazione siano dovuti a negligenza, che egli vuole sia colpita.

BISORI. È il contrario!

TESSITORI. E allora non c'è bisogno dell'avverbio « deliberatamente ». Faremo una ben magra figura ripristinando codesto avverbio.

Infatti il delitto sotto l'aspetto del dolo è già definito dall'articolo 43 del Codice penale. Si ha responsabilità penale quando il fatto è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione.

VENDITTI. Allora, si dovrebbe dire perlomeno « nei casi non colposi ».

TESSITORI. Ma c'è un'altra disposizione di legge che ci fa salvi dal pericolo che possa essere colpito il falso e l'incompleto dovuto semplicemente a colpa (problema che è della prova, problema che è del concreto, davanti al magistrato): è l'articolo 42 il quale nel secondo comma afferma che: « Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto — e il nostro è preveduto come delitto, data la natura della pena — se non lo ha commesso con dolo, salvo i casi di delitto preterintenzionale o colposo, espressamente preveduti dalla legge ». Se voi volete colpire il colposo, in questa ipotesi, lo dovete espressamente prevedere con un emendamento aggiuntivo; se voi espressamente non lo prevedete, non sarà mai colpito, ed è quello che desiderate.

VENDITTI. Nei casi non colposi?

TESSITORI. Ma non c'è bisogno! Il Codice penale è chiarissimo, ed è al Codice penale che ci dobbiamo riferire nell'interpretazione delle norme delle leggi particolari e speciali. Ecco perchè, per una ragione squisitamente giuridica, penso che sarebbe un errore, quanto meno sarebbe superfluo, accogliere l'emendamento proposto dal collega Bisori.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Zoli, relatore di maggioranza, per esprimere il parere della Commissione.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. La Commissione si associa completamente alle considerazioni del senatore Tessitori che ha dimostrato come l'ipotesi colposa con la forma usata dalla Commissione non è prevista, in quanto non è espressamente indicata, e per quel che riguarda la necessità della coscienza, della volontà, non deriva altro che da una norma generale del diritto penale. Quindi, la formula della Commissione, a nostro avviso, risponde a quelle esigenze, mentre, con tutto il rispetto al testo mi-

nisteriale, l'aggiunta della parola « deliberatamente » o « volutamente » rappresenterebbe qualcosa che costituirebbe una disattenzione nostra, anzi un pleonasma inutile.

LANZETTA. Richiamerebbe maggiormente l'attenzione.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Peggio ancora: marcando ciò si renderebbe più difficile l'applicazione della pena, perchè sembrerebbe che si fosse voluto affermare una particolare ipotesi di dolo, il che non è nelle nostre intenzioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Vanoni, Ministro delle finanze, per esprimere il parere del Governo.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Le discussioni che si sono fatte qui mi persuadono che è opportuno che la parola « deliberatamente » non venga inclusa nel testo della legge. Io mi permetto di richiamare l'attenzione sul fatto che il testo governativo usava la espressione « deliberatamente incomplete » per definire la natura della incompletezza, avendo avuto il timore che parlando esclusivamente di risposte incomplete potesse essere considerata come rientrante nella fattispecie del reato la scheda non completa poichè mancava una materia alla risposta rispetto ad una particolare domanda. Poichè vedo che colleghi più esperti di me in cose penali questo dubbio non hanno avuto, mentre l'introduzione della parola « deliberatamente » porta una discussione sulla intensità del dolo, preferisco che questa parola non ci sia, essendo chiaro che trattandosi di un delitto occorre il dolo per averne la punibilità; e questo è ciò che interessa a tutti noi.

PRESIDENTE. Onorevole Bisori, mantiene il suo emendamento?

BISORI. Dalle dichiarazioni di autorevoli colleghi, del relatore e del Ministro risulta — e risulterà dal pensiero del Senato, se sarà espresso dal voto che essi sollecitano — che, anche se non useremo alcun avverbio esigente il dolo, il delitto consumato in questo secondo comma non potrà mai essere colposo, perchè per ammettersi un delitto colposo nella materia che discutiamo occorrerebbe, secondo i principi generali, che in questo comma espressamente ammettessimo la punibilità anche per semplice colpa.

Di fronte a queste considerazioni, che dimostrano esser superflua l'aggiunta da me proposta di un avverbio esigente il dolo, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. All'articolo 31 il senatore Bisori ha presentato un altro emendamento, col quale si chiede che per il secondo comma di detto articolo venga ripristinato il testo ministeriale, che si sopprimano cioè le parole « i redditi e ».

Ha facoltà di parlare il senatore Bisori per svolgere questo emendamento.

BISORI. Il rilevamento è previsto nell'articolo 23, per l'identificazione di « cespiti produttori di redditi ». Il contribuente, si precisa poi, avrà il dovere di indicare i propri « cespiti produttori di redditi » e, scendendo al dettaglio, di indicare tutti i particolari che servono a identificarli, e cioè: le proprie generalità — la propria residenza — l'attività che esercita, ossia i propri cespiti professionali — i propri cespiti patrimoniali — l'entità di ciascun reddito. Ma il progetto ministeriale, nello stabilire le sanzioni, le irrogava solamente per le omissioni del contribuente che mettono il Fisco nell'impossibilità di conseguire i suoi fini di identificazione dei vari cespiti tassabili. Quando invece il contribuente ha denunciato le generalità — la residenza — l'attività, cioè i cespiti professionali — i cespiti patrimoniali — non veniva, nel progetto ministeriale, considerato punibile per eventuali sue deviazioni in minuti dettagli, e così per inesattezza nell'indicare l'entità dei singoli redditi. E questo sistema era perfettamente logico ed equo: una volta dichiarati l'attività esercitata ed i cespiti patrimoniali, il Fisco era in grado di valutare tutti i proventi tassabili (ogni reddito infatti deriva o da lavoro o da patrimonio): ed eran raggiunti i fini della legge. L'indicazione del contribuente sull'entità quantitativa dei vari redditi restava secondaria, scarsamente rilevante, quindi non perseguibile penalmente.

Benissimo, secondo me, il Ministro aveva delineato così il suo progetto.

La Commissione invece propone di punire anche le inesattezze nell'indicazione dei redditi.

Qui, secondo me, si esagera. E perciò propongo di ritornare al testo governativo.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. La Commissione accetta l'emendamento proposto dal senatore Bisori.

RICCI FEDERICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCI FEDERICO. Ho chiesto la parola per fare alcune dichiarazioni non al riguardo di questo emendamento, ma riguardo all'articolo che discutiamo. Io sarei dell'opinione che converrebbe precisare bene quali sono i cespiti che bisogna dichiarare. Ho presentato proprio adesso una interrogazione alla Presidenza circa la posizione dei possessori dei titoli di Stato. C'è un equivoco che sarebbe molto bene chiarire: bisogna dichiararli o no in sede di complementare? Se non vengono dichiarati, si è passibili di penalità? È bene stabilire questo punto. È bene che il Ministro dia espliciti chiarimenti, e forse potrebbe coglier l'occasione per chiarire la posizione anche rispetto all'imposta successoria.

Io credo che nella successione i titoli di Stato devono essere dichiarati e assolvere l'imposta, ma ve ne sono taluni esenti per legge all'atto dell'emissione.

Ora, avviene che gli agenti delle imposte intendono limitare questo esonero solamente ai titoli che furono sottoscritti. Se uno acquista tali titoli in seguito, quando poi passa a vita migliore secondo gli uffici gli eredi dovrebbero pagare l'imposta.

Sono tutte questioni troppo importanti, perchè possa continuare ad esservi incertezza.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANONI, *Ministro delle finanze*. L'onorevole Ricci mi permetterà di riservarmi di rispondere più esattamente per quanto riguarda le successioni, perchè non dispongo qui dei dati necessari.

La ipotesi da lui fatta mi torna piuttosto nuova, mentre è chiara la posizione per quel che riguarda le imposte dirette; la esenzione dei titoli di Stato è limitata alle imposte reali; l'imposta personale assoggetta questi redditi alla imposizione come assoggetta tutti gli altri redditi, anche se dichiarati esenti dalle imposte reali. Per questa ragione debbono essere dichiarati nella scheda di dichiarazione. Qui, pe-

raltro, il problema non è della dichiarazione, ma è del rilevamento fiscale, per cui il dubbio che si sta discutendo tra la Commissione e il senatore Bisori è il dubbio sul rigore maggiore o minore con cui si chiede la esattezza della valutazione del reddito corrispondente ai singoli cespiti, che è un problema diverso da quello del rigore con cui si deve chiedere l'esatta dichiarazione del reddito nella dichiarazione, ai fini dell'accertamento delle imposte.

BISORI. Mi permetto di chiedere all'onorevole Ministro se accetta il mio emendamento, vale a dire la soppressione della parola « redditi ».

VANONI, *Ministro delle finanze*. Io sono d'accordo nell'accettare l'emendamento da lei proposto, però mi corre obbligo, perchè non ci sia equivoco di interpretazione, di chiarire bene la posizione. Quando nella proposta governativa si parlava di cespiti non era fatta menzione del reddito come elemento indispensabile nella rilevazione fiscale, non perchè non si avesse la preoccupazione di conoscere anche l'ordine di grandezza del reddito, ma perchè non si sentiva bisogno in questa occasione di avere un particolare rigore intorno alla rilevazione. Ma deve essere chiaro che corre l'obbligo per il contribuente di dichiarare la intensità del cespite, ossia la indicazione analitica del cespite con un riferimento quantitativo. Questo deve restare chiaro anche dopo la soppressione della parola « redditi », che io, peraltro, accetto.

DE LUCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. L'onorevole Ministro ha precisato ancora una volta, suppergiù con le stesse parole di ieri, quale è il significato della parola « cespite ». In sostanza egli ha detto che chi sarà rilevato ai fini fiscali, come chi dovrà fare la dichiarazione, dovrà denunciare il reddito nell'ammontare generico e non nell'ammontare specifico. Ma un ammontare generico non esiste in materia matematica. Chi ha, per esempio, un reddito dai titoli di cui parlava l'onorevole Ricci dirà: io ho un cespite di titoli dello Stato con un reddito di tante migliaia di lire. Come fa a dire, se deve parlare di grandezze, un *quid* che non è precisabile in modo assoluto? Mi pare che noi ci avvolgiamo un po', non dirò in una contraddizione, ma in una nebulosità,

che invece a me piacerebbe chiarire, perchè il contribuente sarà già talmente oberato da tutte queste norme che, se ci sarà anche un po' di nebulosità nella legge, non capirà più nulla.

Pertanto, onorevole Ministro, mi permetta una domanda precisa. Se io avessi un milione di titoli del debito pubblico i quali mi producessero il 4,50 per cento, quando faccio la denuncia, debbo dire ho un milione di titoli del debito pubblico con un reddito di 45 mila lire? Mi risponda con un semplice monosillabo: sì o no, ed io sarò soddisfatto.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Risponderò con un monosillabo, come chiede il senatore De Luca: sì. Mi permetta però il senatore De Luca di aggiungere una specificazione. Siccome in relazione a molti altri cespiti la determinazione dell'ammontare del reddito non è così semplice come quella per i titoli di Stato per cui basta una moltiplicazione, noi diciamo che se, ad esempio, un professionista dichiara di avere uno studio di avvocato con un reddito di un milione, e poi tale reddito risulta di un milione e 200 mila lire, egli non incorre in penalità, e così se un proprietario di casa dichiara che il suo reddito raggiunge una certa cifra e risulta poi che ha sbagliato di 100 o 200 mila lire, non incorre in penalità. A noi interessa sapere che ha una casa con tanti vani, situata in una data località. In questo senso ho precisato che l'elemento quantitativo del reddito non dà luogo a penalità.

PRESIDENTE. A questo comma i senatori Bisori e Ricci Federico hanno presentato, rispettivamente, i seguenti emendamenti:

« Alle parole: " reclusione fino ad un mese e con la multa fino a lire 200.000 ", sostituire le altre: " multa da lire 100.000 a lire 2.000.000 e, in casi di eccezionale gravità, anche con la reclusione fino ad un mese " ».

« Nel secondo comma, alle parole: " la reclusione fino ad un mese ", sostituire le altre: " la reclusione fino ad una settimana " ».

Prego la Commissione di dichiarare se li accetta.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. La Commissione accetta l'emendamento Bisori con l'ag-

1948-50 - DXXIII SEDUTA

DISCUSSIONI

26 OTTOBRE 1950

giunta però della frase: « e la pubblicazione per estratto della sentenza a spese del condannato ».

BISORI. Non ho nulla in contrario.

PRESIDENTE. Domando al senatore Ricci se insiste nel suo emendamento.

RICCI FEDERICO. Lo ritiro.

SALOMONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALOMONE. Presento, munito delle firme regolamentari il seguente emendamento: sopprimere nel secondo comma la parola « incomplete ». Lasciando la parola « incomplete » si fa un'affermazione pericolosa perchè si può credere che ci sia un'incompletezza colposa.

PRESIDENTE. Domando alla Commissione di esprimere il suo parere.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Ero rimasto convinto, del richiamo del senatore Tessitori all'articolo 42, che l'ipotesi colposa dovesse essere esclusa, perchè nel Codice penale si dice che si punisce solo il delitto doloso, se non è espressamente prevista l'ipotesi colposa.

Quando noi diciamo « false » diciamo che è stato scritto qualcosa di difforme dal vero. Quando diciamo che una scheda è stata presentata con dichiarazione incompleta vuol dire che non abbiamo scritto tutto quello che deve essere scritto sia pure che nel resto la scheda risulti vera; ma siccome qui si parla di scheda con risposte incomplete o false, evidentemente questa formula « risposte incomplete » specifica di più quel che è il caso del dolo. Poichè noi vogliamo che la disposizione rappresenti una minaccia per chi presenti schede incomplete e non che sia una forma per eludere il questionario, noi vogliamo che sia chiaramente punita anche l'omissione di qualche cosa nella scheda. Perciò non possiamo accettare questa esclusione che, specie dopo che dal testo originario si sono sopresse le parole « incomplete e false » potrebbe essere sfruttata per dire che solo la difformità dal vero è punito e non la incompletezza.

Per questo la Commissione insiste perchè il Senato voglia approvare il testo da essa proposto.

SALOMONE. Con l'aggiunta della indicazione « incomplete » anche il reato colposo è colpito dalla disposizione!

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Io credo che questa ultima interpretazione del senatore Salomone non sia accettabile, cioè che con la aggiunta della indicazione « incomplete » si possa supporre che anche il reato colposo è colpito dalla disposizione. Basta la pena a qualificare il reato come doloso.

Come posso essere d'accordo con il senatore Salomone che quando si parla di scheda falsa si possa intendere anche la scheda incompleta? Noi qui facciamo delle leggi che serviranno sì agli avvocati e ai giudici nei casi in cui il reato si compie e deve essere punito, ma soprattutto servono ai cittadini per sapere che cosa debbono fare e che cosa debbono evitare di fare. Queste norme hanno sì un valore per la loro applicazione e noi dobbiamo preoccuparci di una scrupolosa formulazione per non dare luogo a dubbi, ma dobbiamo anche preoccuparci dell'effetto pratico che hanno queste norme; noi dobbiamo dire al cittadino che cosa vogliamo da lui. Ora, dobbiamo fare un trattato, per spiegare al singolo cittadino che cosa deve rispondere a questa scheda e che la scheda incompleta è falsa e, come tale, incorre in una penalità? O non è molto meglio spendere una parola di più e dire « incompleta e falsa » perchè i cittadini sappiano che anche la scheda incompleta è soggetta ad una sanzione di natura penale? A me pare che questa considerazione fatta da uno che, pur essendo avvocato, in questo momento si dimentica di essere avvocato, ma vuole avere una norma che raggiunga il suo risultato, possa superare le perplessità che sono state avanzate.

TESSITORI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TESSITORI. Volevo dire questo soltanto: che è una questione che ha una sua importanza di carattere pratico. Non credo che la disposizione riguardi molto il contribuente. Per me queste disposizioni, se vogliamo considerarle sotto l'aspetto della praticità, dobbiamo considerarle riferendoci al momento in cui esse saranno davanti al magistrato, in discussione, in presenza di un fatto concreto. Come dicevo ieri, quando ci allontaniamo da ipotesi dal Codice pe-

nale già prevedute e consolidate nella giurisprudenza e nella dottrina, corriamo pericolo di provocare discussioni e dissensi che dovrebbero essere evitati e che possono esserlo, se ci manteniamo rigidi nell'aderire il più possibile alle forme che già hanno una consacrazione interpretativa. Ed io qui sono del parere del collega Salomone perchè quando noi, sotto il profilo della giustizia penale, diciamo che un atto è falso, la falsità si manifesta sotto due forme: la prima è la formazione di un atto falso; la seconda è la alterazione di un atto vero; e la legge penale afferma che ciò si avvera sia quando la formazione dell'atto falso o l'alterazione dell'atto vero è totale, sia quando è parziale. Ne consegue che quando io affermo la falsità di un documento — e qui siamo di fronte ad una specie di falsità ideologica che non ha nulla a che vedere con quanto sentivo sussurrare poco fa circa la testimonianza falsa — si intende compresa anche la sua incompletezza. Perciò se voi inserite in questa legge dopo l'aggettivo « falso », l'aggettivo « incompleto », aggiungete un concetto superfluo e, in ogni modo, ponete la base per delle discussioni che sarebbero altrimenti evitate. Già il magistrato conosce che il falso si matura e si consuma anche attraverso la parziale falsità e quindi l'incompletezza della verità affermata nel documento; onde è che tuttocìò che è di superfluo in una formulazione penale porta come conseguenza discussioni ed interpretazioni che possono far eludere l'esigenza di tutte le leggi, e cioè che esse siano chiare e possano essere attuate senza incertezze giurisprudenziali.

Perciò io dico che quando accogliessimo lo emendamento proposto dal senatore Salomone, faremmo opera, sotto il punto di vista dottrinale e tecnico, esatta e non sminuiremmo in via assoluta l'efficacia della legge e della disposizione che stiamo discutendo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'emendamento soppressivo proposto dal senatore Salomone.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Essendo dubbio l'esito della votazione peralzata e seduta, anche dopo la controprova, avverto che si procederà alla votazione per divisione.

I senatori favorevoli all'emendamento Salomone passano a destra, quelli contrari a sinistra.

(Non è approvato).

Il senatore Bisori propone di sostituire alle parole: « reclusione fino ad un mese e con la multa fino a lire 200.000 » le altre: « multa da lire 100.000 a lire 2.000.000 e, in casi di eccezionale gravità, anche con la reclusione fino ad un mese e la pubblicazione per estratto della sentenza a spese del condannato ». Questo emendamento è stato accettato dalla Commissione.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Vorrei pregare il senatore Bisori, per armonia col primo capoverso che abbiamo già votato, di ridurre il massimo della multa a un milione perchè il reato di mancata presentazione è più grave, secondo la nostra valutazione, e più pericoloso del reato di incompleta o falsa dichiarazione. Proporrèi quindi, se possibile, lo stesso massimo stabilito nel primo capoverso.

BISORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISORI. Accetto la proposta del Ministro. Sono lieto di modificare l'emendamento nel senso di stabilire la multa da lire 50.000 a lire un milione, e non oltre.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione il secondo comma, con la modificazione proposta dal senatore Bisori d'accordo col Governo.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Al terzo comma dell'articolo 31 vi è il seguente emendamento dell'onorevole De Luca:

« Sopprimere le parole: " con l'arresto fino a 15 giorni o " ».

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Dichiaro, a nome della Commissione, di accettare l'emendamento De Luca.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Ministro il suo parere su questo emendamento.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Dichiaro di accettare anche io l'emendamento dell'onorevole De Luca.

1948-50 - DXXIII SEDUTA

DISCUSSIONI

26 OTTOBRE 1950

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento del senatore De Luca, già letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ora in votazione il terzo comma dell'articolo 31, con la modificazione testè approvata.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo pertanto ai voti l'articolo 31 nel suo complesso che, con le modificazioni apportatevi, risulta così formulato:

Art. 31.

Chi rifiuta di ricevere la scheda o di riconsegnarla, o la riconsegna senza alcuna indicazione, o rifiuta di presentare l'asseverazione delle dichiarazioni è punito con la multa da lire 50.000 a lire 1.000.000 e, in casi di eccezionale gravità, anche con la reclusione fino a un mese e con la pubblicazione per estratto della sentenza a spese del condannato.

Chi consegna la scheda con risposte incomplete o false alle richieste concernenti le generalità e la residenza del dichiarante, l'attività esercitata e i cespiti posseduti è punito con la multa da lire 50.000 a lire 1.000.000 e, in casi di eccezionale gravità, anche con la reclusione fino ad un mese e con la pubblicazione per estratto della sentenza a spese del condannato, senza pregiudizio delle sanzioni applicabili per la eventuale omissione o infedeltà delle dichiarazioni prescritte ai fini delle singole imposte.

Chi omette di richiedere la scheda o di riconsegnarla nei casi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 26 è punito con l'ammenda fino a lire 50.000.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 32.

Chiunque con qualsiasi mezzo promuove ed organizza accordi od intese dirette a impedire o turbare le operazioni del rilevamento, ovvero istiga coloro che vi sono tenuti a non rispondere al rilevamento o a fare dichiarazioni non vere, è punito con la reclusione da sei mesi a

due anni e con la multa da lire 50.000 a lire 500.000.

Quando l'accordo è promosso o l'istigazione è compiuta a mezzo della stampa periodica, la reclusione è da nove mesi a tre anni e la multa da lire 100.000 a un milione.

Il minimo delle pene previste nei comma precedenti è raddoppiato quando l'accordo o la istigazione abbiano conseguito l'effetto.

Nell'ipotesi prevista nel primo comma può essere inflitta soltanto la pena pecuniaria quando il fatto rivesta carattere di minima gravità.

Al primo comma di questo articolo 32, è stato formulato un emendamento dall'onorevole Tessitori che suona così:

« Sostituire alle parole: " Chiunque con qualsiasi mezzo promuove ed organizza accordi od intese dirette a ", le altre: " Chiunque promuove, costituisce od organizza accordi allo scopo di " ».

Domando all'onorevole Zoli di esprimere il parere della Commissione sopra questo emendamento.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Dichiaro di accettare l'emendamento dell'onorevole Tessitori.

PRESIDENTE. Il senatore Bisori propone il ripristino del secondo comma del testo ministeriale e, in correlazione, di aggiungere nel primo comma dopo la parola: « ovvero », l'altra: « pubblicamente ».

Ha facoltà di illustrare questo emendamento.

BISORI. In sostanza io propongo, anche qui, il ripristino del testo ministeriale. Il progetto ministeriale proponeva di punire chi « pubblicamente istiga » a non rispondere al rilevamento o a fare dichiarazioni « non vere ». La Commissione propone di sopprimere la parola: « pubblicamente ». Non approvo questa variante.

Molti contribuenti — specialmente fra la gente più semplice, e nelle campagne — chiederanno generici consigli ad amici, ad esperti. Alcuni potranno rispondere: « avvicinati alla verità, ma non dirla proprio tutta »; e questo senza neanche essersi ben raccapazzati sul senso di questa legge, sulla funzione del rilevamento tributario, e trovandosi ancora inve-

scati nella mentalità che purtroppo esiste fra noi da cinquantine di anni.

Ora io dico che sarebbe veramente eccessivo gravare di sanzioni un'istigazione privata di questo genere. Le sanzioni vanno bene per la istigazione pubblica che è tutt'altra cosa, ha ben altra gravità, richiede ben altra consapevolezza in chi la compie.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Qual'è il valore della parola: « pubblicamente »?

BISORI. Quello che risulta dai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 266 del Codice penale, che viene richiamato dal secondo comma dell'articolo 31, nel testo governativo, comma di cui pure io propongo il ripristino: « il reato si considera avvenuto pubblicamente quando il fatto è commesso:

1) col mezzo della stampa, o con altro mezzo di propaganda;

2) in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone;

3) in una riunione che, per il luogo in cui è tenuta, o per il numero degli intervenuti o per lo scopo od oggetto di essa, abbia carattere di riunione non privata ».

In questi casi, secondo me, la penalità va bene.

Al di fuori di questi casi, quando si tratta di una mera istigazione privata, non mi pare che la penalità sia giusta.

MARTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINI. Dichiaro di aderire a quanto ha detto l'onorevole Bisori.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Zoli, per esprimere il pensiero della Commissione su questo emendamento.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. I senatori Bisori e Martini hanno fatto l'ipotesi ingenua del buon cittadino il quale va dall'amico e l'amico gli dice: tienti un po' vago, non dire tutto, ecc. Non è questa l'ipotesi che abbiamo voluto colpire. Abbiamo voluto colpire l'istigazione professionale che non è punita, che è fatta nello studio dell'avvocato, o in studi di altro genere. Noi temiamo che si possa continuare, ora che si vuole applicare un sistema diverso e una forma di rilevamento diverso, nella vecchia prassi. Vogliamo colpire anche questo fenomeno che giustamente temiamo. Que-

sta è l'ipotesi per noi pericolosa ed è l'ipotesi che con la soppressione della parola: « pubblicamente » viene colpita.

Quelle piccole mancanze accennate dal senatore Bisori rientrano nei limiti di pena, ma vogliamo che sia colpita quella che è più grave, la diffusione di un sistema attraverso la prassi costante, diffusione del sistema di consigliare a non dire la verità. Questo abbiamo voluto colpire con la soppressione della parola: « pubblicamente ». Non si può dire che si offende la classe degli avvocati, perchè l'avvocato che consiglia il cliente a commettere una cosa che è vietata dalla legge, e che è considerata come delitto, evidentemente, cessa d'appartenere alla categoria degli avvocati.

DE GASPERIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE GASPERIS. Il linguaggio che usa l'onorevole Zoli, nei riguardi delle libere professioni tecnico-economiche, mi costringe ad intervenire anche quale presidente dell'Ordine dei dottori in economia e commercio, e quale Capo del gruppo dottori commercialisti e ragionieri, costituito fra deputati e senatori.

Una volta l'onorevole Zoli mi disse: voi commercialisti non siete nè ragionieri nè avvocati. Io dico all'onorevole Zoli che la professione che esercitiamo è degna quanto quella dell'avvocato, pur ammettendo che in tutte le categorie vi sono i « buoni » ed i « cattivi ». Di più le categorie che mi onoro di rappresentare sono quelle che tollerano da trent'anni il cosiddetto pascolo abusivo degli avvocati e procuratori nel campo economico ed amministrativo. Aderisco all'emendamento Bisori, perchè è più pratico e vicino alla realtà, altrimenti, sopprimendo la parola: « pubblicamente » le categorie dei liberi professionisti — compresa quella degli avvocati — potrebbero andare incontro ad inconvenienti, facili ad intendersi.

TESSITORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TESSITORI. Il problema è molto più delicato e grave di quanto non sembri. Se ci rifacciamo al Codice penale per stabilire quale sia il concetto della pubblicità nel commettere un reato, noi abbiamo più di un criterio. Per esempio, il reato perseguibile a querela di parte, come l'ingiuria o la diffamazione, quando

1948-50 - DXXIII SEDUTA

DISCUSSIONI

26 OTTOBRE 1950

non sia presente l'ingiuriato o il diffamato, esige la pubblicità che è costituita dalla presenza di almeno due persone. Quanto invece alla pubblicità di cui all'articolo 266, che è stata richiamata dal relatore, essa si riferisce ed è collocata sotto il capo dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato, tra i quali l'articolo 266 definisce il delitto di istigazione di militari a disobbedire alla legge. In questo caso si ha pubblicità quando il reato è consumato a mezzo della stampa o altro mezzo di propaganda, in luogo pubblico o aperto al pubblico, o quando la riunione non è privata. In un solo caso il nostro Codice penale, precedente all'attuale, prevedeva la consumazione di un reato senza pubblicità e cioè nel caso di offesa al re o al capo del Governo; ed era il cosiddetto delitto di lesa maestà. L'avverbio « pubblicamente » ricorre invece nei delitti contro l'ordine pubblico e precisamente in quello al quale potrebbe analogicamente essere riavvicinata l'ipotesi di cui al primo comma dell'articolo 32 della legge che discutiamo; ed è il delitto di cui all'articolo 414, che prevede la istigazione a delinquere: « Chiunque — dice la legge — pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto della istigazione, ecc. ». Ora, anche l'articolo successivo, che prevede la ipotesi di istigazione a disubbidire alle leggi, usa l'avverbio « pubblicamente ».

Ora, io vi confesso che, dopo avere molto riflettuto, sono del parere essere opportuno ripristinare l'avverbio « pubblicamente », del testo governativo. Non posso credere, infatti, che ci possa essere domani un magistrato italiano che, presentandogli un caso come quello ipotizzato (e io ritengo che il pensiero dell'amico Zoli sia stato tradito dalla parola), ritenga di condannare. Pensate alla incertezza della prova. Il professionista o altra persona, che nel segreto del suo studio o della sua stanza, abbia istigato il contribuente a non dire la verità, è condannabile finché volete, da un punto di vista morale, ma come farà il magistrato ad affermarne la responsabilità penale sulla semplice dichiarazione dell'unico testimone presente, che può essere stimolato da sentimenti bassi ed ignobili, o da intenzioni ricattatorie, nei confronti del professionista? Andiamo dunque adagio prima di fornire armi di questo ge-

nere, armi che il magistrato italiano non impugnerà mai, e che d'altra parte potrebbero servire a finalità disoneste di taluni settori moralmente deteriori di nostra gente.

Per questi motivi, riprendendo e riallacciandomi al concetto per il quale ieri sera vi dicevo come bisognasse cercare di rimanere aderenti più che fosse possibile alle formule e alle dizioni già consacrate nel Codice penale sostantivo, io dico che, poichè il Codice ci configura una ipotesi di istigazione a delinquere, e ci configura subito dopo una ipotesi di istigazione a disubbidire alle leggi — e questa sarebbe una ipotesi di disubbidienza alle leggi — io non trovo motivo per cui ci si debba allontanare dalla dizione del Codice penale; e ciò anche perchè l'articolo 32 sostanzialmente prevede due ipotesi già previste dalla legge penale: la prima, di colui che con qualsiasi mezzo promuove, organizza, ecc. (e si tratta di una ipotesi di associazione per delinquere), la seconda, istigazione a disobbedire alla legge.

Se così è, poichè abbiamo già la formula consacrata nel Codice penale, pregherei la Commissione di non voler insistere a che non si ritorni al testo ministeriale, che, secondo me, è rispondente ad una esatta tecnica legislativa e toglie di mezzo ogni preoccupazione per l'attuazione e l'esecuzione pratica della legge.

DE LUCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Le ragioni esposte dal senatore Tessitori sono quelle che io volevo prospettare al Senato, aggiungendo semplicemente una parola: con questo sistema si esporrebbero tutti i professionisti, anche i più onesti, a tutti i più vergognosi ricatti.

SALOMONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALOMONE. Io sono abituato a tacere o a parlare brevemente; e pertanto, dopo le incisive parole del senatore Tessitori, rinuncio a dire qualche altra cosa. Mi associo completamente alle sue dichiarazioni anche in nome della nostra classe che, mi dispiace, l'onorevole Zoli in un momento di oblio, abbia cercato di ferire. (*Interruzioni del senatore Fortunati*).

MASTINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASTINO. Non sembri strano che io, senatore avvocato, sostenga una tesi ed esprima

un'opinione diversa dalla tesi e dall'opinione dei colleghi, avvocati senatori, che hanno parlato prima di me. L'ipotesi, prevista dall'articolo 32, potrebbe in certo senso, a mio parere, ritenersi racchiusa nelle norme e nelle disposizioni generali che riguardano la correttezza, vale a dire l'azione di chi istighi alla consumazione di un reato, perchè anche quando il reato sia quello contemplato specificatamente in questa legge, rientra nelle norme della responsabilità generale contemplata dal Codice penale. Evidentemente, però, chi ha proposto l'articolo 32 ha voluto invece richiamare in modo preciso la particolarità e l'importanza del caso, dimodochè caso così importante non abbia a sfuggire ad una eventuale repressione.

Il senatore Tessitori, mi si consenta, ha voluto sostenere la propria tesi riferendosi ad un solo argomento, cioè al fatto che nei Codici e negli articoli che egli ha letto, si parli di azione ispiratrice, pubblicamente esercitata; ma è un riferimento che prova molto e prova nulla, e quando egli ha voluto passare da questo riferimento generico, da questo presupposto, direi, di comodo, ad una dimostrazione concreta, basata e radicata su argomenti, non ne ha potuto indicare neanche uno ed ha detto solo questo: non vi può essere magistrato italiano il quale condanni. Ha poi soggiunto « tanto più che il magistrato dovrebbe eventualmente condannare in base alla dichiarazione di un interessato o di una parte ... ». Oh! Qui ci fermiamo, perchè le ipotesi, direi di fatto, possono essere molteplici e l'azione prevista dall'articolo 32, anche se non pubblicamente condotta, può essere dimostrabile per vie diverse da quelle indicate dal senatore Tessitori.

In ultimo si è detto che in nome della classe e soprattutto del rispetto che alla mia e alla nostra classe — qui mi rivolgo ai colleghi avvocati — dobbiamo avere, noi non dobbiamo approvare questo articolo. E perchè? Se appartiene alla nostra classe taluno che non si comporti attenendosi alle regole generali dell'*honesto vivere*, costui deve essere punito. Del resto sono persuaso, la generalità di questa classe si atterrà a tale norma.

DE LUCA. Ma c'è il diritto comune.

MASTINO. Io non capisco perchè ella, se riconosce che questo concetto è di diritto comune, lo voglia poi escludere, questo dico per-

chè lei non vuole escludere tale concetto in quanto rientra nelle norme sulla correttezza, ma in quanto suonerebbe offesa alla categoria degli avvocati. Per queste ragioni voterò a favore dell'articolo 32 con la soppressione dell'avverbio « pubblicamente ».

BISORI. Domando di parlare sulla posizione della questione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISORI. Dopo quello che ha detto il senatore Tessitori io rilevo che noi avremmo questa asimmetria: perchè esista il reato di istigazione a delinquere occorre la pubblicità; — perchè esista il reato di istigazione a disobbedire alle leggi occorre la pubblicità; — perchè, invece, esista il reato di istigazione a non rispondere al rilevamento fiscale o d'istigazione a farvi dichiarazioni non vere la pubblicità non occorrerebbe.

Sarebbe, insomma, importante il rispondere veridicamente al rilevamento fiscale più che il non delinquere!

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Dirò poche parole sul fatto personale perchè ho l'impressione, mi permettano di dirlo gli onorevoli colleghi e non se ne abbiano a male, che mi si incolpi di aver detto male di Garibaldi. Tengo a dichiarare, e non è una dichiarazione di oggi, ma una dichiarazione che ho fatto altre volte con i miei amici, che tra tutti gli onori che ho avuto la fortuna di avere, ho sempre considerato fra i più alti di tutti, quello di essere stato Presidente del consiglio dell'Ordine degli avvocati. E qualsiasi onore a cui io potessi domani aspirare considererei sempre non superiore a quello di essere stato Presidente del consiglio dell'Ordine degli avvocati.

PRESIDENTE. Ella è Vice Presidente del Senato. Non poniamo in discussione queste cose.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Personalmente la mia valutazione è questa. Immagino di cadere in un altro ginepraio. Però, per la considerazione di quella che è l'altezza della funzione nostra di avvocati, credo che non dobbiamo lamentarci se nei confronti di noi (e perchè dobbiamo dire che è impossibile?), si afferma una maggiore responsabilità;

e questa è per me proprio l'affermazione di un maggior rispetto verso la classe degli avvocati, e non un'offesa. Questo è il mio punto di vista. Quando io dico che un avvocato (e non faccio altra ipotesi per non cascare in un terzo ginepraio) che consiglia a violare la legge e in particolare questa legge nella quale temo (per l'esperienza che abbiamo) che si continuerà il malvezzo del tributarismo che ha sviluppato lo spirito, non della legittima difesa del contribuente contro il fisco, ma dell'eccesso di difesa, quando noi siamo di fronte a questo fenomeno, per me l'impostazione esatta è quella del senatore Mastino, che ha detto: questo è un reato che sarebbe colpito indipendentemente da questa nostra disposizione, però noi riteniamo che sia più grave la responsabilità di colui che istiga, ed istigare vuol dire insegnare, a violare la legge, che non la responsabilità di colui che commette la violazione. È per questo concetto di gradualità delle responsabilità che le pene debbono essere graduate, e ciò indipendentemente da ogni questione circa l'essenza in genere della pubblicità; noi stiamo facendo una legge di carattere speciale e vi configuriamo reati di carattere particolare. In vista di questo particolare interesse pubblico, io credo che queste pene più gravi debbano essere mantenute per coloro che istigheranno a commettere il reato. E pertanto, a nome della Commissione, che deliberatamente ha voluto sopprimere la parola « pubblicamente » io insisto nel testo da noi proposto.

ARMATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARMATO. Io ho il difetto di distrarmi molto facilmente, lo confesso, e non ho capito pertanto tutta questa discussione sugli avvocati. Non conosco bene questa legge, ma non mi pare che ci sia alcun articolo, e tanto meno l'articolo 32, che riguardi gli avvocati.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Era un mio esempio!

ARMATO. Soggetto attivo di questo reato può essere chiunque e la discussione verteva sul mantenimento o meno della parola « pubblicamente ». Io sono perfettamente d'accordo con l'onorevole Tessitori, che debba essere mantenuto il « pubblicamente » per le ragioni che ha anche detto l'onorevole Mastino...

Una voce dal centro. Ha detto l'opposto Mastino.

ARMATO. Un momento, la conclusione di Mastino è stata difforme, secondo me, da quella che era stata la motivazione perchè bene ha detto egli che ciò che si possa fare per potere, d'accordo con il contribuente, danneggiare lo erario, può essere materia di correttezza e per questo non comprendo come egli abbia concluso per la soppressione del « pubblicamente », che era nel testo ministeriale e che costituisce la condizione di punibilità del fatto. Soltanto l'istigazione pubblica lede l'ordine pubblico, mentre le altre forme di istigazione costituiscono partecipazione criminosa solo quando la istigazione è accolta ed il reato è consumato.

Se non fosse così noi esporremmo qualunque galantuomo ai pericoli delle insidie di un qualsiasi delatore e verremmo a mettere sotto controllo le private conversazioni. Il che sarebbe un ritorno a tempi bui!

Per queste ragioni, in aggiunta a quelle che ha già esposte l'onorevole Tessitori credo che l'avverbio « pubblicamente » debba essere mantenuto e che sia assai pericoloso toglierlo dalla dizione dell'articolo.

BERTONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE. Onorevoli colleghi, ho 55 anni di vita professionale e credo di aver sempre esercitato con la più rigorosa coscienza la mia professione, nè mi rimorde assolutamente il più leggero ricordo di aver qualche volta contravvenuto a questo obbligo di coscienza che deve assistere i professionisti. Penso che il Ministro, quando inserì nell'articolo 32 la parola « pubblicamente », lo abbia fatto per qualche motivo ed a ragion veduta, e penso pure che quando la Commissione ha soppresso la parola « pubblicamente » lo abbia fatto pure per qualche motivo e a ragion veduta. Ora la soppressione di una parola che è semplice in se stessa, ma che include un gravissimo problema morale e professionale per quanto riguarda la sensibilità degli avvocati in specie, avrebbe dovuto, mi sembra, avere qualche motivazione della relazione. Ora, nella relazione non ho letto alcuna parola che spieghi per quale motivo la parola « pubblicamente » sia stata tolta, e solo in questa sede il relatore ha addotto motivi sui

quali non pare siavi concorde consenso. Ora io, richiamandomi precisamente alla mia ormai lunga e vecchia esperienza di uomo e professionista che è al tramonto della sua vita e della sua carriera, affermo che sopprimere questa parola significa veramente mettere in un gravissimo pericolo di coscienza i professionisti.

ARMATO. Tutti, non soltanto i professionisti.

BERTONE. Io sono avvocato e mi occupo specialmente di questa categoria di professionisti, ai quali si rivolgerà certamente una gran parte dei contribuenti per chiedere aiuto, anzi per incaricarli addirittura di stendere la dichiarazione. Ora, se viene da me un contribuente e mi prega di fargli la dichiarazione, fornendomi dei dati, io non faccio altro che scrivere dei dati materialmente. Se si constata poi, nel successivo accertamento, che costui non ha detto la verità, chi potrà liberare me, professionista, dal sospetto di aver istigato il contribuente a nascondere la verità? Il contribuente affermerà: io sono in buona fede, mi sono messo in mano all'avvocato, è lui che ha fatto la denuncia. E l'avvocato verrà chiamato a rispondere di questo reato, od almeno a dare spiegazioni che umiliano la sua dignità.

Questo è fatto grave di cui tutti dobbiamo renderci conto. Per questi motivi io sono dell'avviso che debba accogliersi il testo governativo e che debba essere lasciata la parola « pubblicamente ».

BO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BO. Io voterò contro il testo dell'articolo 32 nella formulazione della Commissione per tutte le ragioni che sono state esposte dai colleghi che mi hanno preceduto e in particolare dal senatore Bertone. Ciò che per ultimo il senatore Bertone ha detto mi dispensa dal pronunciare una sola parola in più del necessario. Ma se è lecito aggiungere una modesta voce alle più autorevoli che hanno già interloquuto a favore di una tesi giusta, io mi domando francamente come l'illustre e caro collega Zoli non si sia reso conto dell'estrema gravità di una norma che potrebbe mettere tutti i professionisti, ed in prima linea i professionisti forensi, alla

mercè di qualsiasi calunniatore che potrebbe gettare un'ombra di sfiducia sopra l'avvocatura la quale, per una antichissima tradizione, deve essere nel suo esercizio circondata dal più rigoroso segreto, di una norma, quindi, che costituirebbe, per tanti motivi, un pericolo ed un danno sociale ed individuale di evidente portata.

Queste sono le ragioni per cui io darò voto invece favorevole al testo ministeriale dell'articolo 32.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro, per esprimere il parere del Governo al riguardo.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Il Governo si rimette al Senato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del senatore Bisori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, è approvato).

Vi è un secondo emendamento del senatore Bisori:

« Alle parole: " reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 50.000 a lire 5 milioni", sostituire le altre: " multa da lire 200 mila a lire 5.000.000 e, in casi di particolare gravità, anche con la reclusione da tre mesi ad un anno " ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore di maggioranza per esprimere il parere della Commissione.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Il senatore Bisori propone che persino in caso di pubbliche organizzazioni ci si possa limitare alla pena pecuniaria. Ma allora possiamo rinunciare alla legge, perchè siamo certi che ci saranno molti che avranno ugualmente interesse a continuare nella loro opera di organizzazione.

BISORI. Non insisto su questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti il primo comma dell'articolo 32, con le modifiche apportatevi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Un emendamento del senatore Bisori tende a ripristinare il secondo comma del testo ministeriale.

BISORI. Non insisto su questo emendamento.

PRESIDENTE. Al terzo comma vi è un altro emendamento del senatore Bisori il quale propone:

« Alle parole: " reclusione è da nove mesi a tre anni e la multa da lire 100.000 a 1 milione ", sostituire le altre: " la pena è della reclusione da sei mesi a due anni e della multa da lire 500.000 a lire 10.000.000 " ».

BISORI. Dichiaro di ritirarlo.

Il senatore Tessitori propone di sostituire la dizione del terzo comma con la seguente:

« Quando il fatto è commesso a mezzo della stampa, la reclusione è da nove mesi a tre anni e la multa da lire 100.000 a un milione ».

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Dichiaro di accettare l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il terzo comma, nel testo proposto dal senatore Tessitori, e accettato dalla Commissione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione il quarto comma dell'articolo 32, sul quale non sono proposti emendamenti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Al quinto comma l'onorevole Bisori propone la soppressione del comma stesso.

BISORI. Dichiaro di ritirare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Allo stesso comma l'onorevole Tessitori propone di sostituire alle parole: « di minima gravità » le altre « di lieve entità ».

ZOLI, *relatore di maggioranza*. La Commissione accetta l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il quinto comma dell'articolo 32, modificato secondo l'emendamento dell'onorevole Tessitori, accettato dalla Commissione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 32 nel suo complesso che, con le modificazioni apportatevi, risulta così formulato:

Art. 32.

Chiunque promuove, costituisce od organizza accordi allo scopo di impedire o turbare le operazioni del rilevamento, ovvero pubblicamente istiga coloro che vi sono tenuti a non rispondere al rilevamento o a fare dichiarazioni non vere, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire 50.000 a lire 500.000.

Quando il fatto è commesso a mezzo della stampa periodica, la reclusione è da nove mesi a tre anni e la multa da lire 100.000 a un milione.

Il minimo delle pene previste nei commi precedenti è raddoppiato quando l'accordo o la istigazione abbiano conseguito l'effetto.

Nell'ipotesi prevista nel primo comma può essere inflitta soltanto la pena pecuniaria quando il fatto rivesta carattere di lieve entità.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 33.

Chiunque, al di fuori dei casi previsti dall'articolo precedente, in qualsiasi modo impedisce o turba lo svolgimento delle operazioni di rilevamento è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire 20.000 a lire 200.000.

Se il fatto è commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni e della multa da lire 25.000 a lire 250.000.

Al primo comma di questo articolo l'onorevole Bisori propone di sostituire « alle parole " reclusione da un mese ad un anno e con multa da lire 20.000 a lire 200.000 ", le altre: " multa da lire 100.000 a lire 1.000.000 e, in casi di particolare gravità, anche con la reclusione da uno a sei mesi " ».

Lo stesso senatore Bisori propone di sostituire, nel secondo comma « alle parole: " sei mesi a due anni e della multa da lire 25.000 a lire 250.000 ", le altre: " tre mesi ad un anno e con la multa da lire 100.000 a lire 1.000.000 " ».

1948-50 - DXXIII SEDUTA

DISCUSSIONI

26 OTTOBRE 1950

BISORI. Dichiaro di ritirare questi emendamenti.

PRESIDENTE. Allo stesso primo comma l'onorevole Tessitori propone di « sopprimere le parole: " al di fuori dei casi previsti dall'articolo precedente"; e sostituire alle parole: " in qualsiasi modo", le altre: " con qualsiasi mezzo " ».

ZOLI, *relatore di maggioranza*. La Commissione accetta l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 33 modificato secondo l'emendamento del senatore Tessitori e accettato dalla Commissione. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Nel secondo comma, il senatore Tessitori propone di sostituire alle parole:

« Se il fatto è commesso con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio », le altre: « Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità alle operazioni di rilevamento ».

Ha facoltà di parlare il senatore Zoli per esprimere il parere della Commissione.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Dichiaro di accettare l'emendamento del senatore Tessitori.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro, per esprimere il parere del Governo.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Vorrei che il senatore Tessitori mi spiegasse l'emendamento, perchè esso è restrittivo rispetto alla formula proposta dal Governo e accettata dalla Commissione. Infatti, nella nostra formula, chiunque fosse pubblico ufficiale o investito di funzioni pubbliche incorreva in un reato di particolare gravità, mentre nella formula del senatore Tessitori bisogna che il colpevole sia persona preposta alle operazioni di rilevamento. Ora, a me sembra che le due norme siano nettamente diverse, e mi permetto di insistere sulla nostra formulazione.

TESSITORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TESSITORI. Ho presentato questo emendamento appunto per restringere l'estensione del

secondo comma dell'articolo 33, e appunto nel senso di limitarla soltanto ai pubblici ufficiali o agli incaricati preposti alle operazioni di rilevamento fiscale. È vero che ci può essere un pubblico ufficiale incaricato di un pubblico servizio qualsiasi che commetta un delitto o una contravvenzione quali sono prevedute in questa legge; ma se ha commesso o se ha concorso a commettere quel delitto non l'ha fatto essendo facilitato dalla sua posizione di pubblico funzionario o di incaricato delle operazioni di rilevamento, ciò che costituisce il perno della gravità del delitto che il pubblico funzionario commette. Quando un pubblico ufficiale qualunque commette un delitto che sia estraneo al settore entro il quale i doveri inerenti al suo ufficio gli impongono particolari obblighi, è un cittadino qualunque ...

VANONI, *Ministro delle finanze*. Abuso dei poteri, dice!

TESSITORI. ... è un cittadino qualunque; quindi il cittadino impiegato dello Stato, non addetto alle operazioni di rilevamento, che, ad esempio, concorre nella istigazione dei contribuenti, si trova in una circostanza personale della quale il magistrato potrà tenere conto nella commisurazione della pena in concreto. La qualità di pubblico ufficiale è elemento costitutivo del reato quando di essa l'agente si è valso per la consumazione del delitto; e non esiste nella legge penale alcuna ipotesi quale questa dell'articolo 33.

Vi è un'ipotesi molto vicina a questa ed è il delitto di cui l'articolo 353 del Codice penale: la turbata libertà degli incanti. Il secondo comma di detta disposizione suona precisamente così: « Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alla licitazione, la reclusione è da uno ... ecc. ecc. »; e la pena viene notevolmente aumentata in confronto a quella che è irrogata per il cittadino qualunque che turbi la tranquillità di una gara, di un'asta pubblica o di un incanto. Perchè non dovremmo noi attenerci a questo precedente di natura identica della nostra legislazione penale? Quando il legislatore ha ipotizzato il turbamento alla libertà delle gare e degli incanti pubblici ed ha voluto che fosse punita maggiormente la persona che dalla legge o dall'autorità è preposta agli incanti, perchè non ha detto genericamente,

1948-50 - DXXIII SEDUTA

DISCUSSIONI

26 OTTOBRE 1950

tutti i pubblici ufficiali? Eppure era ed è possibile che un'impiegato qualsiasi si intrometta tra la piccola o grande folla dei concorrenti alle aste e, valendosi anche del suo prestigio e della sua qualità riesca ad eliminare taluni concorrenti dietro corresponsione di denaro, turbando così la gara; eppure il legislatore pur potendo prevedere il fatto non volle che esso fosse previsto, nella forma aggravata, dalla legge penale. Ecco perchè credo che con la formulazione ministeriale, accettata dalla Commissione, noi allargheremmo eccessivamente il campo dell'applicazione della legge, in una materia dove maggiormente punibile non è colui che comunque rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, ma soltanto quegli che, addetto alle operazioni di rilevamento, ha per ciò facilitata la consumazione del reato e più gravemente offeso la propria funzione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Zoli per esprimere il pensiero della Commissione.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Voglio soltanto precisare un punto. La Commissione ha già dichiarato di accettare l'emendamento del senatore Tessitori, ma vuole che sia chiaro che resta sempre ferma naturalmente l'applicazione dell'articolo 61, n. 9, cioè che costituisce aggravante di reato « l'aver commesso il fatto con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico esercizio ». Quindi questa aggravante, che è quella che contempla l'ipotesi prevista nel testo ministeriale, resta ferma. Noi non dobbiamo lasciare il dubbio che questa aggravante non si applichi. Essa continua ad applicarsi anche se noi non vogliamo che il pubblico ufficiale entri senz'altro, per il fatto di essere tale, nell'ipotesi prevista dal testo proposto dal senatore Tessitori.

BERTONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE. A mio sommo avviso è più opportuna la dizione adottata nel disegno di legge, perchè il restringere la sanzione alle persone che sono preposte dalla legge o dalla autorità alle operazioni di rilevamento importa l'esclusione dalla responsabilità di pubblici ufficiali che, pur non essendo addetti tecnicamente alle operazioni di rilevamento, possono però avervi ingerenza. Per esempio, gli ufficia-

li comunali vengono in possesso delle schede di rilevamento ed hanno certamente una ingerenza in tutta questa procedura. Pur non essendo addetti al rilevamento fiscale, essi ricevono le schede, possono fare osservazioni, hanno ingerenza in tutta questa materia. Pertanto escludere costoro dalla responsabilità di un atto illecito che possono aver compiuto, per quanto riguarda il rilevamento, io penso non sia opportuno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro per esprimere il parere del Governo.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Mi permetto di insistere per il testo del disegno di legge. I ragionamenti che fa l'onorevole Tessitori mi avrebbero persuaso se qui nella norma proposta noi avessimo messo un aggravante per il fatto che si trattasse di un pubblico funzionario. Invece l'aggravante è per chi, abusando dei poteri che gli vengono dalla sua funzione o violando i doveri inerenti alla sua funzione, ostacola un'operazione come quella della rilevazione fiscale. Quindi non è che si prevede un'aggravante per un individuo, di per sé, perchè pubblico funzionario o perchè investito di pubbliche funzioni; ma si ha l'aggravante se egli abusi dei poteri che gli derivano dalla sua funzione e dal suo ufficio per ostacolare le operazioni. Ora a me pare che convenga veramente avere chiarezza di idee per non cadere in equivoci di interpretazione, e per questo mi permetto di insistere perchè resti fermo il testo governativo.

TESSITORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TESSITORI. Vorrei chiarire che vi è una aggravante nei confronti del pubblico ufficiale; ed è quella dell'articolo 61, n. 9 del Codice penale, già indicata dal senatore Zoli, la quale comporta una maggiorazione di pena.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del senatore Tessitori accettato dalla Commissione e non accettato dal Governo.

(Dopo prova e controprova, non è accettato).

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo nel testo ministeriale già letto. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'intero articolo 33 che, con le modificazioni apportate risulta così formulato:

Art. 33.

Chiunque con qualsiasi mezzo impedisce o turba lo svolgimento delle operazioni di rilevamento è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire 20.000 a 200.000.

Se il fatto è commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni e della multa da lire 25.000 a lire 250.000.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Suspendo la seduta per alcuni minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 18,20, è ripresa alle ore 18,50).

PRESIDENTE. Dobbiamo ora esaminare il seguente articolo 33-bis proposto dai senatori Ghidini, Anfossi, Momigliano, Bocconi, Filippini e Beltrand:

Art. 33-bis.

Per i reati previsti dalla presente legge, quando si tratta di base imponibile ai fini della imposta complementare progressiva sul reddito superiore ai cinque milioni di lire, la pena pecuniaria è triplicata.

Ha facoltà di svolgerlo il senatore Filippini.

FILIPPINI. Signor Presidente, questo articolo 33-bis è del collega Ghidini che in questo momento non è presente, ma è controfirmato da me e da altri colleghi, a nome dei quali dichiaro che noi manteniamo la proposta. Non credo di doverla illustrare perchè nella dizione letterale è molto chiara.

Per quel che riguarda la portata e lo scopo che noi ci proponiamo con questo articolo aggiuntivo, dirò che dal momento che il rilevamento fiscale, nonostante l'opposizione dell'onorevole Fortunati, deve essere eseguito, noi intendiamo che sia eseguito con particolare severità e soprattutto con giusti-

zia. Ora sin qui noi abbiamo preso in esame ed abbiamo preveduto talune ipotesi di reato ed abbiamo anche stabilito le sanzioni penali per questi determinati reati, *erga omnes*, tanto cittadini privati quanto pubblici ufficiali. Ci siamo forse dimenticati in pratica di una categoria speciale di evasori, di frodatori della presente legge, che sono precisamente i grossi frodatori. Allora senza voler innovare nulla nè aumentare i titoli di reato che abbiamo preveduto e sanzionato sin qui, noi diciamo con la nostra proposta che quando il reato sia di particolare entità allora le pene debbono essere aumentate. Così come nel Codice penale è preveduta l'aggravante per i reati contro il patrimonio quando questi reati siano di particolare entità, così noi diciamo che anche nell'applicazione della legge attuale, quando il fatto sia di particolare rilievo, di particolare entità, le pene devono essere aumentate. E non diciamo che debbono essere aumentate le pene della reclusione, diciamo semplicemente, in questo articolo, che devono essere aumentate fino al triplo le pene pecunarie.

È una piccola applicazione della legge del taglione: quando questi grossi evasori abbiano così malamente contravvenuto alle disposizioni di legge, essi devono essere particolarmente colpiti con una maggiore sanzione; ed è perciò che nell'articolo aggiuntivo 33-bis noi abbiamo detto: « Pei reati previsti dalla presente legge, quando si tratta di base imponibile ai fini dell'imposta complementare progressiva sul reddito superiore ai 5 milioni di lire la pena pecuniaria è triplicata ». Io non aggiungo altro perchè a me sembra, come avevo premesso, che questo riguardi l'applicazione della legge nella sua severità e soprattutto e particolarmente nella sua giustizia.

DE GASPERIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE GASPERIS. Mi associo all'emendamento dell'onorevole Ghidini. Vorrei però fare una breve osservazione perchè noi, come ho già detto invano l'altro giorno, non dobbiamo ricercare soltanto gli evasori in genere, ma dobbiamo colpire gli evasori totali, i recidivi, i veri « punteruoli », come li ho chiamati ieri, dell'erario, quelli che rubano indirettamente alle casse dello Stato. Non sono quindi d'accordo di lasciare l'emendamento così com'è:

io aggiungerei, se gli onorevoli colleghi vorranno accogliere questo mio suggerimento, le parole: « sempre che si tratti di evasori totali ». Altrimenti, ritorniamo alla discussione fatta l'altro giorno, nel corso della quale io ho elencato dieci categorie di evasori, tutte accertabili.

TESSITORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TESSITORI. Questo articolo aggiuntivo mi pare non possa essere accolto. Quando, all'inizio dell'esame degli articoli di questa legge, ci siamo per la prima volta imbattuti in disposizioni di carattere penale, un po' da tutti i settori mi pare sia sorto un chiaro senso di scetticismo sull'efficacia delle sanzioni penali predisposte in questo disegno di legge, perchè, si diceva, uguale scetticismo era prevedibile anche da parte di chi deve applicare la legge e giudicare dei reati. Si osservava poi che, essendo questa una legge che inizia, più che completare, una profonda riforma di carattere morale nei rapporti fra lo Stato e il contribuente, bisognava andare molto cauti nel fissare sanzioni penali eccessive, onde non rimanessero inoperanti e non avessero il destino che ebbero le grida manzoniane del secolo XVII.

Ora, io sono molto perplesso di fronte a questa proposta di triplicazione di pene pecuniarie. A me sembra che l'estensione delle pene fissate negli articoli precedenti dia la possibilità al magistrato di spaziare da un minimo ad un massimo, che arriva a cifre che la nostra legge penale non ha mai conosciute in sede di sanzioni pecuniarie. Io comprendo benissimo che è facile, pur avendo un certo sapore di faciloneria, non voglio dire di demagogia, il dire: Vogliamo colpire i grossi. Ma anche se vogliamo scendere ad esaminare l'articolo sotto questo aspetto, sembra proprio all'amico Filippini e agli altri firmatari dell'articolo aggiuntivo che sia una distribuzione di pene equa questa che di un balzo viene moltiplicata per tre nei confronti del contribuente che di poco, anche di qualche migliaio di lire, supera i cinque milioni di imponibile, mentre l'altro che quasi li tocca non è sottoposto a questo così notevole aumento della pena? Ciò non mi pare giusto, nè giustificabile, sotto l'aspetto d'un sano criterio punitivo. La legge penale non deve essere animata e pervasa da

un eccessivo senso punitivo; non deve essere mossa quasi da un senso di vendetta, o di odio — non so come meglio esprimermi —. Io penso che nelle sanzioni penali dobbiamo cercare di non perdere il senso dell'equilibrio e della misura. Le leggi devono essere aderenti a quella che è la realtà viva entro la quale esse debbono trovare applicazione quasi plastica. Io capirei che si dicesse: la pena è aumentata, e il giudice sa subito che l'aumento va da un minimo di un terzo al massimo di due terzi della pena in concreto irrogata. Ma io mi soffermerei qui, e lo dico in via subordinata. Perchè dovremmo fissare proprio la triplicazione? Del resto, anche nell'esempio che il senatore Filippini ha citato e cioè quello dello aumento della pena quando trattasi di reati che offendono il patrimonio, la pena è aumentata ai sensi dell'articolo 61, e quando il danno sia di rilevante entità. Ma in tal caso l'aumento è consentito soltanto fino a un terzo; e quando la legge dice che la pena è aumentata, si intende che l'aumento non può superare il terzo. Nè va dimenticato che la aggravante può concorrere con una attenuante; ed il magistrato può allora fare quello che il farmacista fa col suo bilancino di precisione, stabilire cioè se ci sia equivalenza tra aggravante e attenuante, nel qual caso vi ha elisione di ambedue. Perchè vorremmo sommuovere con una disposizione di legge speciale questo meccanismo o principio?

Comunque, qualora si insistesse, e qualora il Senato ritenesse di approvare questo articolo aggiuntivo che io, ripeto, non vedo necessario, perchè in ordine alla pena lo spazio lasciato al giudice è così vasto per cui è facile colpire l'evasore grosso, o totale o parziale, occorrerebbe emendarlo. Non condivido l'opinione del mio amico De Gasperis che solo l'evasore totale debba essere punito con un aumento di pena, perchè non è nella totalità o nella parzialità che consiste il reato e la violazione del dovere civico. Per me tale violazione si ha sempre, e grave, indipendentemente dalla entità dell'evasione. Ecco perchè se il Senato e la Commissione ritenessero di accogliere questo articolo aggiuntivo, bisognerebbe modificarlo dicendo solo che la pena è aumentata. Ciò dico come tesi subordinata; per me la tesi principale è che non ci sia bisogno di code-

sto aumento di pena, perchè, ripeto, i massimi che noi abbiamo già approvato sono così alti che difficilmente, dato il primo avvio dell'applicazione di questa legge, potranno trovare applicazione in sentenze penali.

Nè parliamo di recidiva. La recidiva è già preveduta dal Codice penale ed il giudice, ogni qual volta se ne presenti il caso, la applicherà. C'è l'articolo 99 che in certi casi impone un aumento di pena sino a due terzi. Per ciò vorrei pregare si ritirasse questo articolo aggiuntivo, contro il quale voterò se la Commissione ritiene di non accettarlo. Però, in via subordinata, sarei disposto a votarlo qualora fosse modificato nel senso che alla parola « triplicata », fosse sostituita la dizione « è aumentata ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore, per esprimere il parere della Commissione.

ZOLI, relatore di maggioranza. La Commissione non può accettare l'articolo aggiuntivo non tanto perchè non concordi nei motivi che l'hanno determinato, quanto per delle considerazioni di ordine più pratico. Quali sono i reati che noi abbiamo configurato in questa materia? È possibile a questi reati applicare un aumento di pena in ragione di questa determinata circostanza prevista dall'articolo aggiuntivo? Noi abbiamo una triplice serie di reati considerati dalla legge: l'omessa dichiarazione, la mancata presentazione delle notizie che vengono richieste, e, in terzo luogo, i reati commessi col rilevamento fiscale.

Ora, evidentemente, la disposizione proposta è completamente incoerente con quello che è il contenuto del rilevamento fiscale, perchè in questo, come fu detto a suo tempo, non si fa nessun accertamento di quantità di reddito, ma si parla solo di esistenza di cespiti. Quindi, ritengo che sia impossibile, in sede di applicazione di pena, arrivare a constatare una base imponibile ai fini dell'imposta complementare progressiva sul reddito, superiore ai 5 milioni di lire. L'emendamento proposto, potrebbe invece attuarsi in sede di omessa dichiarazione di redditi, e in sede di mancata risposta ai questionari che sono inviati, ma il vantaggio che si avrebbe da questa disposizione sarebbe inferiore al danno, perchè lo scopo della pena, in genere, si raggiunge colla

immediatezza dell'applicazione. Ora, per omessa dichiarazione, noi allo stato attuale della legge, senza l'articolo 33-bis, possiamo colpire il contribuente 15 giorni dopo la scadenza del termine. Con l'articolo 33-bis dovremmo invece aspettare a colpire il contribuente quando è esaurita la pratica di accertamento per poter determinare se abbiamo di fronte o meno uno di quei casi in cui la base imponibile raggiunge o meno i 5 milioni. Evidentemente per l'omessa dichiarazione la legge funzionerebbe più efficacemente senza l'aggiunta voluta dal senatore Ghidini e dai suoi colleghi.

Del resto voglio rammentare ai presentatori dell'articolo aggiuntivo che, come ha già rilevato il Ministro, restano ferme tutte le sanzioni previste per le mancate dichiarazioni delle singole imposte. Anzi v'è di più: escludendosi l'istituto del concordato, resta impossibile sfuggire a queste sanzioni, come è possibile oggi.

Quindi, a nostro avviso, il sistema delle sanzioni proporzionali sussiste egualmente, vi è quindi egualmente quella che può essere la repressione dei reati di questi maggiori contribuenti evasori.

Per queste ragioni la Commissione ritiene che, accettando l'articolo aggiuntivo, si danneggerebbe il sistema della legge anzichè avvantaggiarlo per la parte applicabile. E per queste ragioni, pur apprezzando i motivi che hanno mosso l'onorevole Ghidini e gli altri proponenti dell'articolo aggiuntivo, la Commissione è contraria alla sua accettazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro per esprimere il parere del Governo.

VANONI, Ministro delle finanze. Il relatore ha già riassunto le impostazioni che io stesso ho avuto occasione di dare soprattutto discutendo un emendamento del senatore De Gasparis e, mi pare, uno precedente del senatore Fortunati. È inutile che io mi ripeta. Non mi resta quindi che esprimere, come ha fatto l'onorevole relatore, il rincrescimento di non poter accettare questo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Filippini se insiste.

FILIPPINI. Dopo tutte le spiegazioni fornite dall'onorevole relatore e dal Ministro credo che non mi rimanga altro che ritirare l'ar-

ticolo aggiuntivo. In sostanza, l'articolo aggiuntivo mirava soprattutto a stabilire una particolare efficacia preventiva nell'applicazione della legge, per fare intendere che il buon esempio deve venire dall'alto. Questa assicurazione di carattere morale mi viene riconosciuta sia dall'onorevole relatore che dal Ministro e pertanto io prendo atto delle loro dichiarazioni.

PRESIDENTE. Segue un altro emendamento aggiuntivo dei senatori Fortunati, Ruggeri, Cerruti, Lanzetta, Giua, Ferrari e Marani di cui do lettura:

Art. 33-bis.

La spese di carattere straordinario sostenute dai Comuni e dalle Camere di commercio per le operazioni del rilevamento fiscale straordinario sono a carico del bilancio del Ministero delle finanze.

Il senatore Fortunati ha facoltà di parlare per svolgere il suo emendamento.

FORTUNATI. Ho avuto un colloquio in sede privata con il Ministro, il quale si è dichiarato d'accordo sul fatto che le spese sostenute dai Comuni e dalle Camere di commercio siano a carico dello Stato. Siccome la nostra dizione, lo riconosco, poteva essere interpretata sia in senso favorevole, sia in senso sfavorevole alle amministrazioni comunali, date le dichiarazioni del Ministro e, una volta precisato che si tratta di un servizio svolto per conto dello Stato e che le spese saranno pertanto a carico dello Stato, non ho difficoltà a ritirare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Prima di passare all'esame del titolo V, dobbiamo discutere gli articoli 2 e 3 che erano rimasti sospesi. Dell'articolo 2 abbiamo già approvato il primo ed il secondo comma e quelli che metterò ora in discussione sono il terzo e il quarto comma, dei quali do lettura:

« Sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione:

per i redditi di categoria C/2, coloro il cui reddito complessivo non superi le lire 600.000;

per i redditi dei terreni e per i redditi agrari, coloro il cui reddito complessivo non raggiunge le lire 240.000.

« Nulla è innovato in materia di valutazione del reddito dominicale dei terreni e dei redditi agrari ».

È stato presentato al terzo comma un emendamento da parte del senatore De Luca, nel senso di « sostituirne la dizione con la seguente:

” Sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione coloro il cui reddito imponibile complessivo, ai fini della imposta complementare progressiva sul reddito, non superi le lire 2 milioni ” ».

Innanzitutto pongo alla Commissione il quesito se vi è o no preclusione tra questo emendamento e quanto è stato votato all'articolo 15 e cioè se vi è connessione tra l'obbligo di dichiarare ed i minimi.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Non vi è alcuna preclusione.

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Per l'economia della discussione ritengo che l'emendamento, da me presentato all'articolo 3, possa essere discusso in sede di articolo 2.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Io chiedo che si discutano contemporaneamente tutti e tre gli emendamenti: De Luca tesi, De Luca ipotesi e Bosco.

PRESIDENTE. Il secondo emendamento del senatore De Luca, firmato anche dai senatori Origlia, Tartufoli, Boggiano Pico, Varriale e Carelli, è il seguente:

« In via subordinata, ove sia respinto l'emendamento De Luca relativo alla sostituzione del secondo comma dell'articolo 2, al secondo alinea del 2° comma, dopo le parole: ” dei terreni ” aggiungere una virgola e la parola: ” fabbricati ”, alle parole: ” lire 240.000 ” sostituire le altre: ” lire 500.000 ” ».

L'emendamento dei senatori Bosco e Focaccia è del seguente tenore:

« Nel secondo comma, aggiungere in fine: ” per i redditi dell'agricoltura rientranti nella categoria C/1, coloro il cui reddito complessivo non superi le lire 240.000 ” ».

Ha facoltà di parlare il senatore De Luca.

DE LUCA. Dico subito che il mio emendamento è intimamente legato a quello dell'onorevole Fortunati, come egli stesso ha rilevato, perchè in fondo si tratta di spostare i termini, anzi la cifra, oltre la quale si sia costretti a presentare la dichiarazione annuale. Dico subito che quello di Fortunati, salvo la cifra, è forse più completo del mio perchè giustamente si è preoccupato di una ipotesi sulla quale mi pare il caso di fermare l'attenzione, cioè che tutti i contribuenti debbano per il primo anno fare la loro dichiarazione.

Ciò premesso, mi permetto, onorevoli colleghi, di richiamare un momento la vostra attenzione sulla portata di questo emendamento che da qualcuno non è stato rettamente interpretato, in quanto si è pensato che io pretendessi di esonerare da obblighi fiscali i reddituari sino alla cifra di due milioni, mentre invece io a questo sono avverso, e ritengo che implicitamente, anche in seguito agli articoli approvati dal Senato, è ormai stabilito che tutti coloro che hanno redditi superiori alle 240 mila lire debbono essere tassati.

Resta pertanto inteso che il mio emendamento ed anche quello dell'onorevole Fortunati sono intesi ad elevare il limite minimo oltre il quale debba essere resa annualmente la dichiarazione. So, per aperta dichiarazione tanto dell'egregio relatore, quanto dell'onorevole Ministro che l'emendamento sarà bocciato. Ciò avrebbe potuto indurmi a desistere dal chiederne la votazione, senonchè credo che la categoria dei piccoli contribuenti meriti per molte ragioni di non essere tiranneggiata con una dichiarazione annuale, onerosa, complessa, difficile, specie per coloro che, non avendo contabilità e non avendo possibilità pratica di fare quello che possono fare invece i reddituari più alti, vedrebbero in questa esigenza, draconiana annuale ricorrente del fisco, una persecuzione alla quale non credo che il Ministro intenda di dar colore e figura e pertanto pregherei anche lui di voler rivedere la questione perchè interessa un larghissimo strato di contribuenti.

Mi sia permesso, infatti, di dividere, grosso modo, i contribuenti in due categorie: i contribuenti che io chiamerei statici, tanto per intenderci, a redditi statici, e i contribuenti a redditi dinamici. I primi, ossia quei contribuenti che, avendo determinati pesanti patrimoniali

che non subiscono normalmente fluttuazioni, nel breve decorso di un anno, sono ancorati ad un reddito che possiamo prendere come fisso o quasi, mentre ci sono industriali, commercianti, operatori economici che intervengono nella vita turbinosa moderna, i quali naturalmente e necessariamente vedranno, per le vicende di mercato, per le condizioni delle materie prime, per ragioni internazionali occasionali che influiscono sulla loro industria e sulla loro attività economica, i loro redditi facilmente modificarsi, non dico nel corso di un anno, ma qualche volta anche nel corso di mesi. (*Interruzione del senatore Venditti*). Mi giunge una voce dell'amico Venditti il quale mi dice: « Anche i professionisti ». È proprio così, perchè il professionista incomincia ad affermarsi col poco: sale, ma lentissimamente, e quindi il suo reddito è, mi sia permesso di dire così, dinamico-statico, ma più statico che dinamico. Perchè dare più grossi fastidi proprio a questa gente, che è poi la gente più schiva, che è poi la gente più onesta, che è poi la gente che viene raggiunta fino al centesimo, onorevole Ministro? Perchè chi ha due o tre piccoli terreni al sole, chi ha un modesto reddito professionale, chi ha una organizzazione economica fatta come nelle nostre montagne, nelle nostre colline, nelle nostre zone dell'Italia centrale, che raggruppa i due-tre-quattro-cinque figli intorno ai genitori, vivendo una vita modesta ma sana e sobria, e risparmiando e cercando con ogni mezzo di superare le enormi difficoltà della vita perchè non vuole ricorrere al credito, che risparmia le cento lire, e quindi possiede una virtù che deve essere protetta; perchè coloro, e sono moltissimi, che hanno solo 25-30 ettari di terra o una piccola bottega artigiana con pochi operai — e non saprei quale altra attività citare — e che vivono quella loro vita modesta e onesta dalla quale traggono l'indispensabile per la vita, che è un indispensabile che non si modifica facilmente nel tempo ma che ha un carattere fisso o quasi fisso; perchè tutta questa gente deve essere oberata di un peso che non comprenderebbe e che non potrebbe agevolmente sopportare?

Onorevole Ministro, voi avete escogitato le vostre riforme, le avete sostenute con la passione che è conseguenza del vostro profondo con-

vincimento, avete pensato e pensate tuttora di fare opera molto saggia che serva effettivamente a due fini: stroncare le evasioni e rinsanguare le finanze dello Stato; voi sapete che per conto mio non condivido le vostre per me rosee speranze, ma voglio superare questo stato, direi, iniziale di opposizione, voglio venire a pensare come la legge potrà operare il giorno in cui fosse divenuta legge dello Stato. Il tipo di cittadino a cui mi riferisco è tutt'altro che infrequente. Quando uno ha due milioni di reddito annuale non è certamente un signore come non lo sono quei reddituari che sono particolarmente presi di mira dal fisco. Egli vi pagherà le sue tasse quando l'accertamento dei redditi agrari può essere fatto come voi mi insegnate su dati oggettivi, che sono quelli del catasto modificati, elaborati, moltiplicati per tutte quelle voci che conoscono i tecnici; altrettanto dicasi per i redditi dei fabbricati.

Questi piccoli possidenti, che non hanno neppure speranza di vedere moltiplicate le loro rendite, mi dite voi perchè tutti gli anni dovranno venire a dichiarare che hanno gli stessi redditi dell'anno innanzi? Ecco perchè io mi sono preoccupato di questo strato della popolazione. Voi ci avete detto che il minimo di 240 mila lire riguarda proprio i redditi agrari di categoria C, riguarda proprio i piccoli possessori di cinque, sette, otto ettari di terreno. Ma vi rendete conto che questo piccolo proprietario, anche quando abbia la possibilità di avere qualcosa di più, è scoraggiato ad intraprendere ogni iniziativa, perchè voi lo costringete ad una denuncia che, nonostante le assicurazioni date dall'onorevole Ministro e dal collega Zoli, io continuo a ritenere cosa preoccupante, seria, difficile specialmente per coloro che non hanno capacità e cultura e non conservano contabilità e dovranno perciò lambiccarsi il cervello — non sappiamo fino a dove e quando — per arrivare a mettere insieme ogni anno una denuncia appena decente?

E se così è, onorevole Ministro, sapete dire voi quale potrebbe essere il danno che ne deriverebbe al fisco o comunque alla pubblica finanza? Ma, fatta una volta la denuncia iniziale, ammesso il principio che costoro hanno un tipo di reddito difficilmente aumentabile negli anni, essi seguiranno a pagare nei vari periodi di oscillazione quello che hanno pagato il primo

anno e se, eventualmente, la modificazione della loro attività portasse il fisco a convincersi che essi hanno superato quel limite per il quale rimane valida la denuncia, chi vieta al fisco di costringerli a fare nuovamente la denuncia mentre, nello stesso tempo, essi, se saranno i cittadini che voi augurate, che andranno cioè incontro al fisco con sincerità per denunciare i loro redditi (io non ci credo ma insomma voi lo sperate), perchè domani non dovrebbero andare a denunciare il loro reddito vero, il giorno che fosse aumentato? Ecco perchè, modestamente, ma sicuramente, io cerco di convincere voi e il Senato a cercare di esonerare da questo obbligo ingrato e difficile i contribuenti predetti. Non sono questi, che voi dovete prendere di petto; essi hanno appena il necessario per vivere, gli evasori pericolosi stanno in alto, molto in alto. Fateli denunciare, due volte l'anno magari, se una volta non basta, perchè i loro redditi sono dinamici, ma lasciate in pace la gente che lavora, suda e risparmia. Questi cittadini sono il nerbo e il tessuto vivo e operante di tutta la nostra Nazione che è sana precisamente perchè c'è il ceto medio che lavora e si affatica per migliorare le proprie condizioni nell'ambito della legge e di una superiore morale cristiana e familiare, come avviene nella massima parte dei territori della nostra Italia, nella meridionale in specie, dove ancora le virtù e la stirpe hanno questo quadro oscuro ma sicuro. Perdonatemi la citazione: « virtù che i vostri martiri... ». Non fiscaleggiate questa gente: fareste una opera che vi alienerebbe la simpatia e la confidenza di questo largo strato della popolazione. Andate incontro ad essi che non opereranno mai grosse evasioni, come i grossi proprietari. Cercate di dire ad essi, se è possibile, una parola veramente confidente, fidando nel loro patriottismo, nella loro moralità, nella loro serietà, nella loro onestà. (*Applausi*).

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Mantiene tutti e tre gli emendamenti?

DE LUCA. Questo è il primo: gli altri sono subordinati. Per una affermazione di principio desidero che esso sia messo ai voti. So già la sorte che gli è riservata; so benissimo che le mie parole sono lanciate nel deserto, ma ciò non toglie che io abbia ragione di far restare negli atti del Senato che c'è stata una voce, poco autorevole, anzi fioca voce, ma la voce di un

uomo che ha visto un problema, lo ha denunciato a chi di ragione e chiede ora al Senato l'assunzione della sua responsabilità.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Zoli per esprimere il parere della Commissione.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. L'emendamento del senatore De Luca è questo: esonerare dall'obbligo della dichiarazione coloro i cui redditi imponibili complessivi ai fini dell'imposta complementare progressiva sul reddito non superino i due milioni di lire.

DE LUCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Permetta signor Presidente, ma mi sembra di aver detto che riconoscevo l'emendamento Fortunati, nella sua prima parte, più organico, ma siccome la materia è identica...

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Non è neanche identico!

DE LUCA. Scusi, onorevole Zoli, io ho detto che l'emendamento Fortunati mi sembrava più organico, perchè ho ritenuto che fosse necessaria la dichiarazione al primo anno anche per coloro che dovrebbero essere esonerati. Se questo è il mio convincimento, la materia si sovrappone completamente, dato che noi verremmo ad essere divisi soltanto dalla cifra da cui si deve partire. Mi pare quindi che i due emendamenti debbano essere votati insieme. La collocazione poi al secondo, o al terzo articolo è questione occasionale.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Io vorrei chiarire se il senatore De Luca, quando parla del suo emendamento, parla dell'emendamento all'articolo 2 o all'articolo 3. (*Interruzione dell'onorevole De Luca*). Mi lasci finire: nell'articolo 2 il senatore Fortunati ha fatto una proposta relativa alla dichiarazione del primo anno; nell'articolo 3 sono invece fatte delle proposte dal senatore De Luca e dal senatore Fortunati per quel che è il problema della rinnovazione della dichiarazione per gli anni successivi. Chiederei pertanto all'onorevole De Luca di precisare questa posizione: intende mantenere il suo limite di due milioni per il primo anno od anche per gli anni successivi?

DE LUCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Evidentemente non ho la fortuna di essere chiaro. È già la seconda volta che ho l'onore di dire che, siccome considero l'emendamento Fortunati più organico del mio, accetto integralmente quelle che sono le premesse e la formulazione dell'emendamento Fortunati, rimanendo diviso da lui solo per l'ammontare della cifra.

Ora, io chiedo alla sapienza regolamentare dell'eccellentissimo Presidente di prender insieme questi due emendamenti e di collocarli al secondo o al terzo articolo o dove crederà meglio. A me preme solo che i due emendamenti non siano scissi ma siano discussi insieme perchè la materia che essi prevedono è perfettamente identica.

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Ho chiesto la parola, onorevole Presidente, non soltanto per dichiarare che sono d'accordo con l'onorevole De Luca sulla questione, ma per dichiarare altresì che quando noi abbiamo discusso questa materia ed il Senato ha deciso che la materia doveva essere deliberata dopo l'articolo 33, rimase impregiudicato il quesito se il nostro emendamento dovesse essere esaminato in sede di articolo 2 o in sede di articolo 3. Ciò perchè quello che il Senato ha respinto allora del nostro emendamento in sede di articolo 2 riguarda il campo di indagine della dichiarazione, non il soggetto di questa. Il Senato ha respinto cioè il criterio che nel primo anno di applicazione la dichiarazione doveva comprendere anche la denuncia dell'esercizio dell'attività economica. Ma il Senato non ha preso ancora alcuna posizione sul soggetto della dichiarazione nel primo, nel secondo, nel terzo, nell'ennesimo anno di applicazione.

Io sostengo quindi che il nostro emendamento all'articolo 3 è ancora più vasto dell'emendamento De Luca, non soltanto per la questione dell'importo, ma per quella di una distinzione fra il primo e gli anni successivi di applicazione. Vale a dire: a me sembra che il nostro emendamento — perdoni, onorevole Presidente — doveva essere svolto ancor prima dell'emendamento De Luca. Infatti l'emendamento De Luca poneva una questione di limiti in termini di

reddito accertato in sede di imposta complementare, mentre nel nostro emendamento è previsto che l'istituto della dichiarazione funzioni in modi distinti, nel primo anno e negli anni successivi. Il testo ministeriale e quello della Commissione prevedono invece un funzionamento costante dell'istituto della dichiarazione, tanto nel primo anno quanto negli anni seguenti.

Io credo pertanto che, oltre alle ragioni indicate dal collega De Luca, vi siano anche quelle ora esposte per indurmi a chiedere legittimamente di svolgere ora il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole De Luca se insiste nel suo emendamento all'articolo 2.

DE LUCA. Dichiaro di ritirare il mio emendamento in sede di articolo 2 e di abbinare l'altro mio emendamento in sede di articolo 3 a quello del senatore Fortunati.

PRESIDENTE. Chiedo ora al senatore Bosco, che ha presentato un altro emendamento già letto se vi insiste data l'opportunità della economia della discussione.

BOSCO. Poichè cambio il mio emendamento proponendo un altro sistema, l'emendamento stesso non ha nulla a che fare con gli altri emendamenti.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Nell'articolo è previsto che sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione una serie di contribuenti. Il senatore Bosco vuole aggiungere un'altra categoria.

FORTUNATI. Presento formalmente un emendamento per la soppressione del terzo comma dell'articolo 2, e domando di svolgerlo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Onorevoli colleghi, credo che dobbiamo tener presente, nel discutere gli emendamenti, tanto all'articolo 2 quanto all'articolo 3, l'obiettivo e il presupposto dell'istituto della dichiarazione annua. L'istituto della dichiarazione annua — da questo punto di vista ha ragione il Ministro — serve anche ai fini delle singole imposte: cioè ai fini della imposta di ricchezza mobile e ai fini dell'imposta complementare progressiva sul reddito. È certo, pertanto, che in base a una stretta considerazione giuridico-formale ogni ipotesi di esonero dovrebbe essere valutata non solo alla stregua del meccanismo funzionale dell'istituto della dichiarazione annua in sé e per

sè, ma anche nei riguardi della sua applicazione per i singoli tributi. Allora, a mio avviso, si profila, nella sostanza, la necessità di distinguere il primo anno di applicazione dagli anni successivi. A me sembra che la situazione attuale, anche in sede di imposte dirette, come l'imposta di ricchezza mobile e la imposta complementare progressiva sul reddito, presenti indubbiamente una serie di evasori totali e parziali anche nella parte medio-bassa della distribuzione dei redditi. Da questo punto di vista, credo che la configurazione di esoneri dalla dichiarazione sin dal primo anno di applicazione per redditi superiori ai minimi imponibili, sia da scartarsi *a priori*, perchè ciò, per forza di cose, tenderebbe a rendere più rigido il meccanismo negli anni successivi. Invece, se nel primo anno di applicazione è stabilito che tutti sono tenuti alla dichiarazione, ponendo l'Amministrazione finanziaria nelle condizioni di avere un quadro generale delle situazioni reddituali, la configurazione dell'obbligo per gli anni successivi può essere vista con un senso di maggiore elasticità, tenendo presenti anche, se non tutte, talune delle ipotesi cui il collega De Luca si è richiamato. Oggi vi sono in Italia circa 11 milioni di famiglie. Io credo che, al fine del rendimento dei tributi ed al fine della distribuzione del carico tributario, l'Amministrazione finanziaria debba porsi l'obiettivo di « seguire » a fondo una parte di questi 11 milioni di famiglie. Non è realizzabile l'obiettivo di seguire, sia pure nel corso di un triennio, l'evoluzione economica di 11 milioni di famiglie. Credo che porsi questo obiettivo sarebbe porsi un obiettivo che devierebbe l'attenzione dai grossi evasori.

Ora, se teniamo presente che, in base alle norme che il Senato ha già approvato, si può pensare che ai fini dell'imposta di ricchezza mobile e complementare progressiva sul reddito, a grandi linee, tutte le famiglie italiane che dispongono di un reddito oscillante all'incirca sulle 300 mila lire non saranno assoggettate ai due tributi (per il calcolo basta riferirci alla franchigia di 240 mila lire e alla quota di detrazione di 36 mila lire per ogni componente a carico) si può argomentare che, all'incirca, saranno esonerate dalla dichiarazione 4 milioni e mezzo di famiglie. Rimangono 6 milioni e mezzo circa di famiglie.

RICCI FEDERICO. Bisogna togliere di più.

FORTUNATI. La distribuzione del reddito non si può « inventare ». In base ai dati che sono a nostra disposizione, nella migliore delle ipotesi le famiglie in questione sono quattro milioni e mezzo. Ho motivo di ritenere che nella realtà possano essere più numerose. In ogni caso, secondo me, non si può valutare tale contingente oltre i cinque-cinque milioni e mezzo. Quindi siamo sempre nell'ordine di grandezza di sei milioni di famiglie circa che l'Amministrazione finanziaria dovrebbe seguire anno per anno. Sarebbero esentati i contribuenti per redditi di categoria C/2 non superiori alle 600 mila lire e i contribuenti per redditi di terreni e per redditi agrari, il cui reddito complessivo non raggiunge le 240 mila.

Intanto io comincio a domandare: che vuol dire contribuenti per redditi di terreni e redditi agrari il cui reddito complessivo non raggiunge lire 240 mila? Significa 240 mila lire in sede di accertamento catastale e in sede di accertamento di reddito agrario? Se così fosse, qui si arriverebbe all'assurdo che un piccolo commerciante sarebbe tenuto a fare continuamente la dichiarazione annua e un proprietario di terreni, di estensione complessiva pari anche a 250-300 ettari, non sarebbe tenuto a fare la dichiarazione annua. Ciò mi sembra un po' paradossale, dal momento che la dichiarazione annua deve servire anche per l'imposta complementare progressiva sul reddito, se ho ben capito tutto il meccanismo della legge.

Ora, 240 mila lire di base imponibile in sede di imposta fondiaria e in sede di imposta di reddito agrario costituiscono indubbiamente una situazione patrimoniale notevole. Noi in ogni modo pensiamo che nel primo anno, per avere una visione generale della situazione, sia conveniente stabilire che tutti i cittadini dichiarino; che negli anni successivi, invece, se intervengono variazioni nei redditi (vi sono già del resto disposizioni specifiche relative alle singole imposte che stabiliscono l'obbligatorietà della dichiarazione della variazione) la dichiarazione debba essere presentata, ma se non intervengono variazioni negli elementi costitutivi del reddito dei medio-bassi contribuenti, questi ultimi non siano tenuti alla dichiarazione annua.

Ecco allora la ragione per cui noi chiediamo

la soppressione dell'esonero così come è configurato nel progetto ministeriale. Chiediamo la soppressione, proprio perchè non vogliamo far funzionare l'istituto della dichiarazione come una pesante macchina che debba opprimere indiscriminatamente e sempre tutti i cittadini italiani!

PRESIDENTE. Onorevole Fortunati, mi pare che ella si allontani dalla questione che io avevo posto da principio. La prego perciò di rileggere il primo comma dell'articolo 3.

FORTUNATI. Il primo comma dell'articolo 3 dice: « La dichiarazione deve essere presentata ogni anno, anche se non sono intervenute variazioni nei redditi già accertati ». Questo non interferisce nell'emendamento, onorevole Presidente, perchè qui si tratta di stabilire evidentemente una impostazione nuova rispetto a quella presentata dal Ministro circa le esenzioni.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Non presentata dal Ministro, onorevole Fortunati, ma votata dal Senato. Il primo comma dell'articolo 3, infatti, è stato già votato dal Senato.

FORTUNATI. Questo non significa nulla, se mi consente, onorevole Ministro. Il primo comma votato dal Senato afferma — ripeto —: « La dichiarazione deve essere presentata ogni anno anche se non sono intervenute variazioni nei redditi già accertati ».

Ma rispetto a chi vige l'obbligo? Rispetto a coloro che il disegno di legge configura come soggetti della dichiarazione. In altre parole, sono i soggetti della dichiarazione che debbono presentare la dichiarazione stessa anche se non sono intervenute variazioni nei redditi già accertati.

PRESIDENTE. Allora è l'articolo 2 che precede, non l'articolo 3.

FORTUNATI. Mi permetta una precisazione. Nell'articolo 2 sono fissati i casi di esonero. È stato affermato che il mio emendamento va discusso in sede di articolo 3: sono stato costretto perciò a presentare un emendamento soppressivo del secondo comma dell'articolo 2, per poter discutere il mio emendamento. In caso diverso, infatti, veniva posta la preclusione. Mi perdoni, onorevole Presidente, se mi esprimo in termini forse troppo apertamente espliciti!

Quindi è chiaro che, se è soppresso il secondo comma dell'articolo 2, tutti sono tenuti alla dichiarazione. Interviene allora l'articolo

3 che conferma la situazione precisando al primo comma: « La dichiarazione deve essere presentata ogni anno, anche se non sono intervenute variazioni nei redditi già accertati ». A questo punto si inserisce il nostro emendamento aggiuntivo: « Negli anni successivi a quello di prima applicazione, sempre che non siano intervenute variazioni... ».

VANONI, *Ministro delle finanze*. Se questo non è preclusivo me lo spieghi lei.

FORTUNATI. — Mi ascolti! — ... dei redditi già accertati, sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione coloro il cui reddito complessivo, ai fini dell'imposta complementare progressiva sul reddito, non eccede le lire 600 mila ».

VANONI, *Ministro delle finanze*. Ed allora mi dica come si concorda col primo capoverso che dice che c'è l'obbligo a presentare la dichiarazione.

FORTUNATI. Il secondo comma precisa implicitamente che nel primo anno soggetti alla dichiarazione sono tutti.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Mi scusi, l'articolo 3 dice che ogni anno deve essere presentata la dichiarazione, anche se non c'è stata variazione. Ella deve avere la cortesia di spiegare al Senato e a me come mai si concilia una disposizione di questo genere con quella che propone, di esonerare, cioè, dalla dichiarazione quando non c'è stata variazione.

FORTUNATI. Permetta, onorevole Ministro. Il primo comma dell'articolo 3 configura l'obbligo della dichiarazione annua. Per chi? Per coloro che ai sensi della legge sono soggetti alla dichiarazione annua. La legge afferma che i soggetti alla dichiarazione annua debbono eseguire la dichiarazione anche se non sono intervenute variazioni. L'emendamento aggiuntivo da me presentato tende a configurare i soggetti che, come ella aveva proposto all'articolo 2, sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione. Per lei, se ben capisco, non vi era dichiarazione di sorta, per il fatto che al secondo comma dell'articolo 2 sono già previsti gli esonerati. Malgrado l'esonero, il primo comma dell'articolo 3 del testo ministeriale afferma che la dichiarazione deve essere presentata anche se non sono intervenute variazioni nei redditi accertati. Secondo lei, dunque, i cittadini esonerati a termini dell'articolo 2 non presentano la dichia-

razione prevista dal primo comma dell'articolo 3. Se ciò è legittimo, nella sua impostazione, perchè non può esserlo nell'impostazione nostra?

PRESIDENTE. Vuole che dica io quale sarebbe la via? Mantenere l'esonero, perchè se ella non mantiene l'esonero, ed è obbligatorio dichiarare tutti i redditi, nessuno eccettuato, e le dichiarazioni di cui si parla all'articolo 3 riguardano tutti i redditi, è inutile che ella ricorra a variazioni. Se occorre dichiarare tutti i redditi, quando l'articolo 3 dispone che le dichiarazioni debbono essere presentate ogni anno, anche se non sono intervenute variazioni, queste dichiarazioni riguardano tutti i redditi. Se viceversa ci sono degli esonerati allora la questione è diversa. Ci sono dei soggetti non obbligati alla dichiarazione: se non sono obbligati alla dichiarazione, le dichiarazioni di cui parla l'articolo 3 sono quelle di coloro che sono obbligati alla dichiarazione.

FORTUNATI. Permetta, onorevole Presidente; leggiamo l'articolo 2 senza il comma che concerne le esenzioni. L'articolo afferma: « La dichiarazione deve indicare, per i singoli redditi, la specificazione delle fonti, l'importo lordo, le spese detraibili e l'importo netto ecc. ». Supponiamo per un momento che l'articolo 2 contenga solo questa parte. Che cosa configura allora l'articolo 2? Il contenuto della dichiarazione. Passiamo all'articolo 3. L'articolo 3 inizia così: « La dichiarazione deve essere presentata ogni anno, anche se non sono intervenute variazioni nei redditi accertati ». Che cosa configura il primo comma dell'articolo 3? I soggetti alla dichiarazione, che risultano essere tutti i contribuenti.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. C'è già l'articolo primo che afferma il principio della dichiarazione annuale. Questa deve essere fatta anche se non ci sono variazioni. Non dimentichiamo l'articolo primo.

FORTUNATI. Non lo dimentico affatto! Era stato previsto o non era stato previsto che una categoria di cittadini non era tenuta alla dichiarazione annuale? Era stato previsto. Quindi, a me sembra, si fissino le esenzioni nel l'articolo 2 o nell'articolo 3, la sostanza della cosa non si sposta. Si tratta di stabilire se la categoria di coloro che non sono assoggettati alla dichiarazione debba essere unicamente quella contemplata dal progetto ministeriale.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Ma chiariamo questo, precisiamo questa situazione, che l'articolo 3 ha già affermato il principio della rinnovazione obbligatoria. Ciò perchè il Senato sia al corrente della situazione. Se noi sopprimiamo, secondo la vostra proposta, il secondo comma, cioè gli esoneri, allora tutti i cittadini sono obbligati a fare la dichiarazione il primo anno e gli anni successivi.

FORTUNATI. No, onorevole Zoli, ella non deve cercare di disorientare il Senato, nelle sue decisioni! Dopo il primo comma dell'articolo 3 sarebbe precisato che ogni anno si deve fare la dichiarazione, quindi anche negli anni successivi al primo. Però, se non sono intervenute variazioni di reddito, sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione negli anni successivi al primo coloro il cui reddito, ecc. ecc.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Ma questo è precluso.

FORTUNATI. Non è precluso nulla! Altrimenti sarebbe precluso l'esonero configurato nel secondo comma dell'articolo 2, con il suo ragionamento!

ZOLI, *relatore di maggioranza*. L'abbiamo riservato.

FORTUNATI. Abbiamo riservato la discussione di tutta la materia relativa alle esenzioni dalla dichiarazione.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Il primo anno, ma non per gli anni successivi!

FORTUNATI. Ma è la stessa cosa! Io dico che tutti sono soggetti nel primo anno ed ella invece prevede l'esonero anche nel primo anno. Allora è più preclusa la sua posizione della mia, perchè ella, se si richiama allo spirito dell'articolo 3, che sancisce che la dichiarazione deve essere fatta ogni anno anche se non sono intervenute variazioni, non può configurare iniziali esenzioni!

PRESIDENTE. Onorevole Zoli, perdoni, qui non mi pare che la variazione, cioè l'emendamento aggiuntivo dell'articolo 3, abbia ragione di esistere, in quanto ci sia un secondo comma ed un terzo comma dell'articolo 2.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Mi permetta, signor Presidente: Il punto è questo: noi possiamo nel primo anno determinare se ci

sono dei soggetti esonerabili nei limiti che vedremo, da zero come sostiene l'onorevole Fortunati, al 95 per cento come sosteneva l'onorevole De Luca con l'emendamento dei due milioni, ma non possiamo parlare di dichiarazione nel primo anno in contrasto ad anni successivi, perchè mi sembra che urteremmo contro l'articolo 3 già votato.

Quindi nell'articolo 3 non possiamo porre nessuna limitazione: allargheremo e restringeremo nell'articolo 2 la cerchia delle persone obbligate a fare la dichiarazione, ma queste persone restano costanti per tutto il periodo per la semplice ragione che nell'articolo 3 già abbiamo stabilito senza nessuna riserva che la dichiarazione deve essere rinnovata, certo da chi era obbligato a farla.

PRESIDENTE. Quello che dicevo io era solo di subordinare l'articolo 3 al 2.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Ma non ci possono essere esonerati in ragione di variazione intervenuta nel secondo anno. Siccome, invece, gli emendamenti presentati dal senatore Fortunati, e dal senatore De Luca pretendono l'esonero in ragione di fatti sopraggiunti dopo il primo anno, questo non è più ammissibile. Potremo escludere anche tutti dal fare la dichiarazione nel primo anno, ma affermato questo non possiamo modificare il pattuglione di coloro che fanno la dichiarazione.

PRESIDENTE. Ecco perchè dicevo che bisognava discutere prima l'articolo 2 e poi l'articolo 3!

DE LUCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. A me pare che questa preclusione, cui si rifanno tanto l'onorevole relatore come il Ministro, non esista in nessun modo, e dico brevissimamente le ragioni. Cosa la dichiarazione debba indicare ha già detto l'articolo 2; immaginiamo che il secondo comma dell'articolo 2 non si inserisca nella legge. Che cosa avviene? Avviene che tutti i contribuenti sono tenuti a fare la dichiarazione.

Immaginiamo ora che sia inserito l'emendamento da noi proposto: il primo anno tutti saranno tenuti: gli anni successivi soltanto una parte — coloro per cui è più facile presumere forti variazioni — in ogni caso, gli altri solo se saranno intervenute effettive variazioni.

Quale contraddizione vi è in questo? Si tratta dell'eccezione alla regola generale. Per il primo anno tutti sono tenuti, per il secondo anno vi sono tenuti soltanto quelli che vanno al di là della cifra che verrà ad essere stabilita. Ciò non mi pare che induca a preclusione, si tratta di un'eccezione alla regola generale e siccome questa eccezione è legata all'articolo 2, siccome nell'articolo 2 non si dice più nulla in ordine all'esonero, il primo anno tutti devono fare la dichiarazione, il secondo anno la rinnoveranno soltanto quelli che non si troveranno nelle condizioni dell'eccezione che andremo ad approvare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro per esprimere il parere del Governo in proposito.

VANONI, Ministro delle finanze. Io credo che sia opportuno fare il punto della situazione. Finora abbiamo agito come se la bussola fosse piuttosto incerta nel dare l'orientamento. Ora dobbiamo rifarci molto indietro per vedere come stanno le cose.

L'articolo 1, che è stato approvato, dice che le dichiarazioni del reddito sono fatte secondo le norme della legge del 1945. Queste norme stabiliscono, per quel che riguarda il soggetto, che sono tenuti a presentare la dichiarazione tutti coloro che sono assoggettabili all'imposta. Ne deriva quindi che sono esclusi dall'obbligo della dichiarazione quelli che non arrivano al minimo imponibile previsto dalle singole leggi. Questa la situazione già votata con l'approvazione dell'articolo 1.

Facciamo un passo avanti. C'era l'articolo 2 che dice cosa deve contenere la dichiarazione ed aveva un secondo comma proposto dal Governo per fare delle eccezioni all'obbligo della dichiarazione in quei casi in cui questa non fosse necessaria ai fini dell'accertamento dell'imposta. Avevamo dunque dei soggetti assoggettabili a determinate imposte, ma che non erano tenuti a fare la dichiarazione perchè essa non era indispensabile ai fini dell'accertamento dell'imposta. Siccome una parte di queste situazioni era connessa con lo spostamento del minimo imponibile ai fini dell'imposta complementare, si è proposto e si è accettato di discutere il secondo comma dell'articolo 2 quando si fossero definiti i minimi imponibili ai fini dell'imposta complementare.

L'articolo 3, già votato, dice: « La dichiarazione deve essere presentata ogni anno, anche se non sono intervenute variazioni nei redditi già accertati ». Altro punto fermo quindi. Il fatto della mancata variazione del reddito non può esonerare dalla presentazione della dichiarazione, perchè questo ha votato il Senato e questa è la posizione nella quale ci troviamo. Che cosa è quindi rimasto ancora aperto in questo momento? La fissazione di quelle categorie esentate dall'obbligo di presentare la dichiarazione, che sono quelle che non raggiungono il minimo imponibile ai fini delle singole imposte, ma è escluso che si possa riferire all'elemento « variazione del reddito » perchè questo elemento è stato escluso nella votazione del primo capoverso dell'articolo 3. Noi potremmo discutere l'emendamento De Luca che dice: chi non arriva a due milioni di lire non deve presentare la dichiarazione. Potremmo discutere qualsiasi altro emendamento che metta dei limiti quantitativi all'obbligo della presentazione della dichiarazione, ma ritengo che senza una patente contraddizione, dopo aver votato il primo capoverso dell'articolo 3, non possiamo fare più riferimento all'elemento variazione del reddito perchè questo — lo ripeto — è stato escluso.

Questa credo che sia la vera posizione della questione e, se concordiamo con questa impostazione, sarà relativamente semplice vedere i diversi emendamenti e decidere con coscienza quello che vogliamo fare perchè niente sarebbe più pregiudizievole per questa legge, in cui ho tanta fiducia, senatore De Luca, che fare delle cose contraddittorie. Piuttosto che fare una cosa contraddittoria sarebbe preferibile cambiare Ministro e rinunciare alla legge.

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Quando siamo arrivati nella discussione al titolo relativo al rilevamento fiscale straordinario, l'onorevole Presidente chiese se non era il caso di riprendere la discussione sull'articolo 2. A quel punto, ch'esi formalmente che fosse esaurita la discussione sul titolo riguardante le norme sul rilevamento fiscale straordinario.

Il collega relatore di maggioranza ed il Ministro non obiettarono che l'impostazione dei nostri emendamenti era già preclusa. Eppure chiesi esplicitamente che la discussione sull'ar-

articolo 2 fosse svolta dopo che il Senato avesse deciso circa il rilevamento fiscale straordinario. Così mi espressi allora: se il Senato accoglie la nostra tesi di non approvare il rilevamento fiscale straordinario, è certo per noi che l'istituto della dichiarazione annua si presenta da un doppio punto di vista, a seconda che lo si esamini nel primo anno di applicazione o negli anni successivi.

Questa è la verità per quanto riguarda la nostra posizione, verità che non fu contestata in quel momento dato che fu approvata la richiesta di ulteriore rinvio della discussione dell'articolo 2.

Adesso ci troviamo ad un punto dato della discussione: il Senato ha deciso di far eseguire il rilevamento fiscale straordinario.

Noi riponiamo il Senato di fronte alla tesi che avevamo avanzato. Per il Senato l'istituto della dichiarazione annua deve funzionare in modo costante tutti gli anni, o deve funzionare in modo variabile nel primo e negli anni successivi? È questo in contrasto con l'articolo 1? No. È questo in contrasto con l'articolo 3? No, perchè lo stesso Ministro riconosce che tutti i cittadini che non raggiungono il minimo imponibile non sono tenuti alla dichiarazione. Di più il Ministro riconosce che vi possono essere talune categorie nei cui confronti possono essere ammessi, per ragioni varie, esoneri dalla dichiarazione. Quindi se il Ministro ritiene che dall'obbligo della dichiarazione possono essere esonerate talune categorie di contribuenti in deroga alla norma fissata dal primo comma dell'articolo 3, nulla vieta di pensare che le esenzioni siano configurate in altro modo!

VANONI, *Ministro delle finanze*. Non in deroga, ma in relazione all'articolo 2. In deroga all'obbligo iniziale della dichiarazione, non all'obbligo successivo.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Non esiste obbligo iniziale, o successivo, esiste obbligo tutti gli anni.

FORTUNATI. Ma se voi all'obbligo di ogni anno pensate di sottrarre determinate categorie di cittadini, io non vedo quale posizione eterodossa o strana sia la nostra in base alla quale proponiamo di sottrarre, negli anni successivi al primo, altre categorie all'obbligo che voi volete fissare nel primo anno! (*Interruzione dell'onorevole Zoli*).

La vostra posizione è di determinare alcune forme di esonero sin dal primo anno di applicazione. Ma è chiaro che così derogate all'articolo 1 e in certo senso derogate anche alla lettera del primo comma dell'articolo 3! Sin dal primo anno vi sono categorie esenti. E l'esenzione continua a permanere anche negli anni successivi.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Non perchè esonerate il primo anno, ma perchè esonerate anche il secondo anno.

FORTUNATI. Ad ogni modo, per chiarire le idee noi presentiamo un emendamento sostitutivo al secondo comma dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta per chiarire la questione e perchè possa trovarsi un accordo.

(*La seduta, sospesa alle ore 20,20, è ripresa alle ore 21*).

PRESIDENTE. La seduta è riaperta, ma è riaperta per essere rinviata, perchè pare che ci sia la possibilità di trovare una soluzione.

La seduta è rinviata a domani mattina: ci sono però dei senatori i quali osservano che non potremmo esaurire la discussione della legge se non spostando dalla seduta antimeridiana alla seduta pomeridiana la discussione delle autorizzazioni a procedere. Naturalmente tutto questo rientra nelle vostre facoltà e non nelle mie. Il Senato può decidere di rinviare le autorizzazioni a procedere ponendole al secondo numero dell'ordine del giorno.

Metto ai voti tale proposta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Annunzio di interpellanza.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che alla Presidenza è pervenuta la seguente interpellanza:

Al Ministro dell'interno, per sapere se e quali provvedimenti intenda prendere nei confronti delle Autorità prefettizie e di polizia della provincia di Pavia, per l'azione da esse svolta durante il recente sciopero agricolo nelle zone risicole di quella provincia.

Detta azione infatti, mentre è stata caratte-

rizzata da patente faziosità a favore degli agrari, si è invece concretata in brutale e metodica violenza indiscriminata contro i singoli e il popolo lavoratore in genere, non esclusi vecchi, bambini e donne, picchiati selvaggiamente.

Ancora, le sopracitate autorità, non solo hanno calpestato la legge costituzionale, non tenendola in nessun conto, richiamando e lasciando richiamare vecchi metodi e clima fascista, con la invasione di sedi di organismi democratici, con violazione di domicili, con la sospensione di sindaci; ma non hanno altresì esitato ad integrare tale opera con provvedimenti ed ordinanze limitative della libertà di riunione e di parola, basati sulla vecchia legge fascista di pubblica sicurezza del 1931 (271).

FARINA, GAVINA, CORTESE, SINFORIANI.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario di dar lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

LEPORE, segretario:

Al Ministro delle finanze, per sapere quale sia, rispetto al fisco, la posizione dei possessori di titoli dello Stato al portatore. Devono questi titoli essere dichiarati agli effetti dell'imposta complementare e dell'imposta di successione? A quest'ultimo riguardo (successione), essendovene taluni dichiarati per legge esenti, si chiede se sia giusto il procedimento di taluni uffici i quali estendono l'esenzione ai soli titoli sottoscritti dall'attuale proprietario all'atto dell'emissione (1413).

RICCI Federico.

Ai Ministri del tesoro e dei lavori pubblici, per conoscere: 1) se i 5 miliardi — di cui alle dichiarazioni del Sottosegretario di Stato per il tesoro fatte in Senato nella seduta del 1° luglio 1950 — sono stati definitivamente assegnati e versati per l'U.N.N.R.A.-CASAS; 2) quali criteri si intendono adottare per la distribuzione della somma, richiamando le autorità competenti agli impegni assunti per le provincie di Forlì e di Ravenna (1414).

MACRELLI.

Al Ministro degli affari esteri, per sapere quanto di vero ci sia nella notizia, diffusa dalla stampa, che le proprietà private degli italiani in Libia siano state confiscate dal Governo inglese, e, in caso affermativo, perchè precisi quale opera il nostro Governo abbia svolta ed intenda svolgere a tutela dei diritti civili e del lavoro dei nostri connazionali in Libia (1415).

CIASCA.

Al Ministro dell'interno, per sapere se è a sua conoscenza che la popolazione della provincia di Belluno ha voluto testimoniare la sua imperitura gratitudine ai valorosi partigiani combattenti di nazionalità francese, inglese e sovietica eroicamente caduti per la liberazione d'Italia nelle formazioni militari del Corpo Volontari della Libertà, con l'erezione di distinte lapidi a onore e ricordo del generoso loro sacrificio; se è, inoltre, a conoscenza che l'erezione del ricordo alla memoria del partigiano caduto sovietico e la cerimonia inaugurale che dovevano aver luogo nei giorni scorsi, con la annunciata partecipazione ufficiale di una rappresentanza dell'Ambasciata sovietica di Roma, essendo già state solennemente compiute quelle per i partigiani caduti delle prime due nazioni sopra elencate — sono state dal Prefetto di Belluno proibite; se, infine, conoscendo quanto sopra esposto, intende intervenire d'urgenza e con quali provvedimenti (1416).

GHIDETTI, TISSI, TONELLO, RAVAGNAN,
GIACOMETTI, PELLEGRINI.

Interrogazioni

con richiesta di risposta scritta.

Al Ministro dei lavori pubblici, per conoscere quali disposizioni intende adottare a favore dei senza tetto che, privi della possibilità di premurarsi ed esibire al Genio civile, come per disposizione ministeriale, le planimetrie catastali andate distrutte a causa della guerra, si trovano naturalmente in uno stato di inferiorità di fronte ai più fortunati cittadini che hanno già percepito i contributi diretti in capitale per le abitazioni rispettive ricostruite.

Tale è il caso di San Pietro Infine (Caserta), il quale ha subito il 92 per cento di distruzioni

belliche ed ha visto, col crollo della Casa comunale, distruggersi quasi tutte le planimetrie che proprio all'epoca dei massicci bombardamenti aerei erano state colà depositate da parte dei tecnici del Catasto.

In considerazione della speciale situazione dei cittadini di San Pietro Infine, l'interrogante chiede un provvedimento di urgenza che valga a ripristinare la giustizia distributiva (1422).

CASO.

Al Ministro dei lavori pubblici, per conoscere le ragioni dei notevoli ritardi che si verificano nel pagamento dei contributi per la riparazione e costruzione delle case danneggiate o distrutte dalla guerra (1423).

MACRELLI.

Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere se, per evitare il dannoso protrarsi di una agitazione che interessa circa cinquantamila lavoratori, non ritenga di affrettare la riforma dell'ordinamento delle ricevitorie postali (che, come lo stesso onorevole Ministro ebbe a dichiarare al Senato, « lascia molto a desiderare ») e l'adozione di provvedimenti di giustizia per tutto il personale delle ricevitorie postali (1424).

RIZZO Giambattista.

Per lo svolgimento di una interrogazione.

LUSSU. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSSU. Ho presentato alcuni giorni fa una interrogazione riguardante le dichiarazioni del signor Dayton, chiedendo che fosse considerata di urgenza. Essendo presente il rappresentante del Governo, esso è stato pregato dal nostro Presidente di voler dire all'indomani in quale giorno tale interrogazione avrebbe potuto avere svolgimento. Questa risposta non è ancora venuta. Pertanto io, non tanto per il problema in sè, che pure ha la sua importanza, quanto per il rispetto al Regolamento che credo tutti debbono avere, chiederei una pronta risposta da parte del Ministro.

PRESIDENTE. Io penso che l'interrogazione del senatore Lussu potrebbe essere inserita all'ordine del giorno nella seduta di sabato. Prego quindi il rappresentante del Governo di voler riferire in questo senso al collega competente per la risposta.

Domani seduta pubblica, alle ore 10 e alle ore 16, col seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario (577).

II. Discussione delle seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il senatore COLOMBI, per il reato di vilipendio alle istituzioni costituzionali (articolo 290 del Codice penale) (Doc. XIX);

contro il senatore ALLEGATO, per i reati di promozione di riunione in luogo pubblico senza preavviso al Questore (articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773), di oltraggio a pubblico ufficiale (articoli 81 e 341, prima e ultima parte, del Codice penale) e di istigazione a disobbedire alle leggi (articolo 415 del Codice penale) (Doc. LVI);

contro il senatore PELLEGRINI, per i reati di truffa e falso (articoli 640, capoverso, e 487, in relazione agli articoli 480 e 61, n. 2, del Codice penale) (Doc. CI);

contro il senatore MARIANI, per il reato di pubblicazione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico (articolo 656 del Codice penale) (Doc. XXX);

contro il senatore COLOMBI, per il reato di diffamazione a mezzo della stampa (articoli 595 del Codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47) (Doc. XLII);

contro il senatore MINOJA, per concorso nel reato di invasione di terreni e edifici (articoli 110 e 633, parte prima, del Codice penale) (Doc. LXXIX);

1948-50 - DXXIII SEDUTA

DISCUSSIONI

26 OTTOBRE 1950

contro GRECO Francesco, per il reato di vilipendio alle istituzioni costituzionali (articolo 290 del Codice penale) (Doc. LXXX).

III. Seguito della discussione del disegno di legge:

Istituzione dell'Ordine cavalleresco « Al merito della Repubblica italiana » e disciplina del conferimento e dell'uso delle onorificenze (412).

IV. Seguito della discussione del disegno di legge:

ROSATI ed altri. — Ricostituzione di Comuni soppressi in regime fascista (499).

V. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Trattamento economico del personale di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero per il periodo 1° settembre 1943-30 aprile 1947 (1002).

2. VARRIALE ed altri. — Modifica all'istituto della liberazione condizionale di cui all'articolo 176 del Codice penale (801).

3. MACRELLI ed altri. — Rivendica degli immobili trasferiti ad organizzazioni fasciste od a privati e già appartenenti ad aziende sociali, cooperative, associazioni politiche o sindacali, durante il periodo fascista (35).

4. Ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (318).

VI. Seguito della discussione del disegno di legge:

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari (953) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 21,5).

Dott. CARLO DE ALBERTI
Direttore generale dell'Ufficio Resoconti